

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

537^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente	Pag. 28983
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	28983
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	28983
Presentazione di relazione	28983
Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	28983

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei

territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1933):

PRESIDENTE	Pag. 28984 e <i>passim</i>
ALCIDI REZZA Lea	29019
ANGELILLI	29022
ARTOM	28990
BARTOLOMEI	29028, 29029
BERLANDA	29014
BONACINA	28985 e <i>passim</i>
CARELLI	28997 e <i>passim</i>
* COLOMBO, Ministro del tesoro	28987 e <i>passim</i>
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	28988, 28989, 29004
DI PRISCO	29021 e <i>passim</i>
DONATI	29010
FABRETTI	29022 e <i>passim</i>
FORTUNATI	28986 e <i>passim</i>
GAIANI	29003, 29004
GAVA	28985, 28987
GRIMALDI	29015, 29016, 29020
LIMONI	29034, 29035
MACCARRONE	28986, 28995

537^a SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1966

MAIER Pag. 28988 e *passim*
MARTINELLI 28984
MASCIALE 29005
MILITERNI 29024
MONETTI 29011
MONNI 29001
MORETTI 29029, 29031
NENCIONI 28998
POET 28989, 28991
SALARI 29012 e *passim*
SAMARITANI 29027, 29031
SANTARELLI 29005 e *passim*
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* 29005 e *passim*
TORTORA 29023

TRABUCCHI, *relatore* Pag. 28988 e *passim*
VECELLIO 28999
VERONESI 29011 e *passim*
ZANNIER 28997
ZANNINI 29033, 29035

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 29037

Annunzio di interrogazioni 29037

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Istituzione del compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1972).

Comunico inoltre che il suddetto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: SPIGAROLI ed altri. — « Modifica alla Tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902,

per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1621), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), è stato deferito in sede redigente alla Commissione stessa il disegno di legge: « Trapianto del rene tra persone viventi » (1321), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), il senatore Bettoni ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: Deputati Rossi Paolo ed altri. — « Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo » (1900).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti

inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1843).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1933)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

Ritengo opportuno sospendere la seduta, in attesa che la 5ª Commissione, riunitasi per raggiungere un accordo su alcuni emendamenti al disegno di legge, concluda i suoi lavori.

La seduta è pertanto sospesa per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,15).

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione con l'esame della lettera *h*) dell'articolo 1 del decreto-legge che avevamo accantonata questa mattina

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, io riferirò qui molto succintamente il risultato del dibattito svoltosi nella seduta della Commissione finanze e tesoro e che è approdato al testo, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1, che è stato approvato con il consenso del Governo.

Il testo è il seguente: « *h*) , all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contrasto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge, eccetera ».

Segue poi il testo della lettera *h*) come era stato a suo tempo approvato dalla Commissione.

Cioè la Commissione, con il consenso del Governo, ha ritenuto di mantenere il concetto secondo il quale la facoltà di acquisto può essere rivolta anche ad edifici in corso di costruzione, sostituendo però al concetto di « costruzione » quello più impegnativo di « ultimazione ». Si è inoltre eliminata la frase: « senza la necessità del parere di organi consultivi », che in sede di riesame è sembrata alla Commissione una clausola eccessiva, e si è esplicitamente indicato che si dovrà sentire il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo e, ove sia richiesto, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *h*) dell'articolo 1 del decreto-legge proposto dalla Commissione, che risulta così formulato:

« *h*) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di

contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1^o novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 ».

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 10 del decreto-legge, anch'esso accantonato nella seduta di stamane.

Su tale articolo i senatori Lombardi, Ferroni, Bussi, Varaldo e Bonacina hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Sostituire i commi secondo e terzo dell'articolo 10 del decreto-legge con il seguente:

« L'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, provincie ed altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta. Gli uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli enti interessati sempre che questi siano adeguatamente attrezzati. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori »

BONACINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. La Commissione ha approvato all'unanimità il primo periodo

dell'emendamento presentato dai colleghi Lombardi, Ferroni, Bussi, Varaldo e da me stesso e ha approvato a maggioranza il secondo periodo e conseguentemente anche il terzo periodo dell'emendamento.

PRESIDENTE. A questo emendamento proposto dai senatori Lombardi, Ferroni, Bussi, Varaldo e Bonacina è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Maccarrone ed altri tendente a sostituire alla parola: « possono » le parole: « delegano di norma » e a sopprimere la parola: « delegare ».

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Signor Presidente, io esprimo avviso favorevole all'emendamento proposto dai senatori Bonacina, Lombardi, Ferroni, Bussi e Varaldo e viceversa parere non favorevole all'emendamento proposto dai senatori Maccarrone ed altri. Desidererei soltanto richiamare l'attenzione su quanto ha detto questa mattina il Ministro del tesoro sulla possibilità di conflitti di competenza tra gli enti locali e gli enti statali e sulla necessità che in tal caso sia designato l'organo il quale possa immediatamente dirimerli.

Ritengo che l'osservazione del Ministro sia pertinente ed abbia importanza. Proporrei pertanto che dopo la parola: « forniscano » e prima della parola: « garanzie » si aggiungessero all'emendamento Bonacina le parole: « a giudizio dei competenti uffici statali ». L'emendamento pertanto sarebbe così concepito: « La esecuzione dei lavori di competenza dei comuni, provincie ed altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano, a giudizio dei competenti uffici statali, garanzie di provvedere con adeguate attrezzature », di modo che nell'eventualità di conflitti si sappia qual è l'organo che deve decidere.

MACCARRONE. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Onorevole Presidente, i colleghi più esperti di me hanno certamente visto che l'emendamento Bonacina è un emendamento al secondo comma dell'articolo 10, il quale recita nel suo primo comma: « Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3 provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche », cioè tutti organi ed uffici dello Stato. La responsabilità di provvedere, la competenza a provvedere, l'incarico a provvedere in base alla legge è degli organi dello Stato. Non può sorgere perciò conflitto con nessuno in nessun caso. Il secondo comma, così come era stato predisposto dalla Commissione e così come noi lo stiamo discutendo, cercando di precisarne la portata, tende ad indicare chi esegue i lavori, a cui provvedono quei determinati organi. E si era ritenuto opportuno — e noi lo consideriamo ancora opportuno — che all'esecuzione di queste opere, proprio per la snellezza e la efficacia dell'intervento, provvedano anche gli enti locali che abbiano interesse e che presentino attrezzature e capacità tecniche adeguate. Il controllo sull'esecuzione e quindi anche il controllo sulla spesa rimane degli organi dello Stato, come è detto al penultimo e all'ultimo comma.

Ora in questo caso credo che, se noi vogliamo, come Parlamento, correttamente utilizzare tutta la strumentazione dello Stato per questo intervento senza riserve e senza diffidenza per nessuno ed in particolare riconoscendo il merito che è necessario e giusto riconoscere agli enti locali, se noi soprattutto per i grandi enti locali e per i grandi comuni come Venezia e Firenze (per indicarne due) vogliamo veramente avere un intervento organico, credo che dobbiamo riconoscere l'opportunità che tutti i lavori siano affidati agli enti locali, sotto la sorveglianza, sotto il controllo, sotto la responsabilità degli organi statali.

Questa è la portata del testo della Commissione, che unanimemente era arrivata a

questa conclusione anche con la collaborazione del Governo. L'emendamento che è stato proposto, e a maggior ragione con l'interpretazione del collega Gava, tende ad altro significato. Noi vorremmo, poichè per ragioni procedurali questo emendamento verrà votato prima del testo della Commissione, (testo al quale diamo tutto il nostro favore), che esso almeno fosse corretto nel senso che per la parte di opere da eseguire non di competenza degli enti locali vi fosse una delega in via normale; a meno che gli organi dello Stato che debbono provvedere non riconoscano negli enti locali, che facciano richiesta di ottenere questa delega, elementi tali da non concedere la delega. Questa è la portata del nostro emendamento, che io mi auguro che la maggioranza voglia approvare consentendo in questo modo ad una opinione diffusa nel Paese nei confronti degli enti locali e a quei riconoscimenti che finora sono venuti a parole sul ruolo, sull'importanza e sul merito che gli enti locali hanno avuto in questa tragica evenienza per tutto il nostro Paese.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Vorrei chiedere la portata della differenza per quanto riguarda la capacità di esecuzione dei lavori. Il primo periodo recita: « L'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta ». Il secondo periodo recita: « Gli uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli enti interessati sempre che questi siano adeguatamente attrezzati ». Ora, poichè nel corso di uno stesso comma vi sono due tipi di definizione, è necessario che la posizione sia chiarita. Bisogna, a mio giudizio (senza entrare nel merito del secondo periodo per cui noi abbiamo proposto un emendamento) che in ogni caso il secondo periodo si adegui al primo. Al-

trimenti la definizione « sempre che siano tecnicamente attrezzati » acquista un significato ulteriormente restrittivo.

Dal momento che ho la parola, onorevole Presidente, vorrei pregare il collega Gava di non proporre il suo emendamento. Egli a più riprese ci ha rimproverato di voler introdurre nelle leggi norme superflue, di carattere regolamentare. Se l'incarico di provvedere ai lavori spetta agli organi specificati nel primo comma e gli enti pubblici sono organi di esecuzione e devono farne richiesta, chi deve decidere? Gli organi che devono provvedere. Non sorge quindi dubbio di interpretazione. Invece l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Gava avrebbe un significato di orientamento restrittivo nell'applicazione della norma: orientamento che noi non possiamo accettare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti proposti rispettivamente dal senatore Maccarrone e da altri senatori, e da' senatore Gava all'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Lombardi, Ferroni, Bussi e da altri senatori.

B O N A C I N A . Onorevole Presidente, abbiamo quattro ordini di problemi. Stamattina, anzitutto, abbiamo approvato il termine di 180 giorni entro il quale devono essere presentate le domande. Quindi va da sé che questo emendamento deve essere inserito. In secondo luogo, per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Maccarrone, la maggioranza della Commissione deve confermare la posizione assunta poco fa, intesa a difendere il testo dell'emendamento; quindi, non accetta le parole « delegano di norma ». La terza questione è quella posta dal collega Gava; la maggioranza della Commissione ritiene che spetti al potere regolamentare del Governo di individuare le garanzie tecniche necessarie per procedere a questo, e che sia quindi implicita la necessità di esprimere un giudizio per poter procedere alla delega. La quarta questione è quella sollevata dal collega Fortunati; siamo d'accordo di ripren-

dere la dizione del primo periodo dell'emendamento e trasferirla nel secondo periodo.

Pertanto l'emendamento, nel complesso, includendo quello approvato stamattina, sarebbe il seguente: « L'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, provincie ed altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli uffici di cui al primo comma possono inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.

In tali casi essi esercitano... », eccetera, come nel testo iniziale dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* **C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* Sono d'accordo su quanto ha detto il senatore Bonacina. Per non riprendere poi la parola, vorrei dire che, poichè è implicito quanto contenuto nell'emendamento del senatore Gava, sarebbe opportuno non sottoporlo a votazione e che venisse ritirato per superfluità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maccarrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Gava, insiste sul suo emendamento?

G A V A . Non avevo alcuna intenzione di portare elementi restrittivi nella norma: volevo solo chiarire le competenze in caso di conflitto. Siccome l'interpretazione unanime che si è data è che spetti agli uffici competenti statali di decidere gli eventuali conflitti, ritiro l'emendamento essendo d'accordo che non si debbano introdurre delle norme superflue.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 del decreto-legge, presentato dai senatori Lombardi, Ferroni, Bussi, Varaldo e Bonacina, che, a seguito delle precisazioni testè fatte dal senatore Bonacina, resta così formulato:

« L'esecuzione dei lavori di competenza dei comuni, provincie ed altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

L'emendamento proposto dal senatore Maier, tendente a sostituire, alla lettera *h*) dell'articolo 1 del decreto-legge, le parole: « da determinarsi » con le altre « che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici », deve considerarsi assorbito.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maier all'articolo 13 del decreto-legge, che nella seduta di stamane abbiamo accantonato.

Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 13 del decreto-legge, il seguente comma:

« Gli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 10, sono autorizzati ad affidare a liberi professionisti esperti della materia lo studio e la progettazione delle opere previste dai precedenti articoli 1 lettera *e*) e 4 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione su questo punto non può dir nulla. Effettivamente l'emendamento non è stato valutato ed in realtà vi sono degli argomenti di natura pratica che militerebbero a favore della tesi del senatore Maier. Tanto più che il problema si pone limitamente agli idraulici perchè l'articolo 1 lettera *e*) e l'articolo 4 riguardano solo i tecnici idraulici.

D'altra parte vi è l'organizzazione generale dello Stato la quale esige che non si diano incarichi esterni ma che ci si avvalga solo del personale interno, e questo non c'è, si deve creare. E intanto si aspetta. Questa è la situazione, per cui la Commissione si rimette al Senato il quale dovrà vedere qual è la soluzione migliore.

D E ' C O C C I , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è contrario all'approvazione dell'emendamento del senatore Maier, il quale riguarda opere particolarmente delicate, come quelle idrauliche, che richiedono una particolare specifica esperienza. Quindi gli organi dello Stato possono provvedere nel modo migliore direttamente, tanto più che il Senato ha approvato il primo comma dell'articolo 13 che dà la possibilità di rapide nuove assunzioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Maier, insiste sul suo emendamento?

M A I E R . Insisto soprattutto dopo quanto ha detto in questo momento l'onorevole Sottosegretario che ha fatto riferimento all'assunzione di nuovo personale. Prima che questo personale possa essere assunto passeranno degli anni, e prima che sia veramente esperto in opere idrauliche ne passeranno ancora degli altri; per cui, data la difficoltà della progettazione delle opere stesse, non posso fare altro che mantenere l'emendamento.

T R A B U C C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Volevo fare un'osservazione. In fondo, l'emendamento è pleonastico perchè evidentemente l'Amministrazione ha sempre la possibilità di affidare degli incarichi speciali a degli studi privati o a tecnici particolarmente specializzati.

Se il senatore Maier ritiene di poter eventualmente ritirare l'emendamento riflettendo che è competenza dell'Amministrazione di provvedervi, questa potrebbe essere una soluzione del problema, senza implicare un voto del Senato, e, quel che mi dispiacerebbe di più, un voto contrario poi della Camera dei deputati che ci farebbe tornar qui durante le vacanze di Natale.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo condivide quanto ha detto il senatore Trabucchi, nel senso che i principi generali, le norme di carattere generale danno la possibilità ricordata dal senatore Trabucchi.

P R E S I D E N T E . Senatore Maier, insiste sull'emendamento?

M A I E R . Non mi sono giunte molto distintamente le dichiarazioni che sono state fatte; comunque, signor Presidente, prendo atto — se ho capito bene — che tanto il rappresentante del Governo, quanto il relatore, assicurano che le norme esistenti consentono di affidare lavori dello Stato a liberi professionisti. Io non ho pertanto motivo di insistere, però desidero che sia chiaro che le norme esistenti già consentono di effettuare quanto io chiedevo con l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 13-ter del decreto-legge sono stati presentati due emendamenti, il primo da parte dei senatori Poët, Trabucchi, Darè, Bonacina, Salari e Stirati; il secondo da parte del Governo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: « Il titolo III ed il titolo VII del de-

creto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogati al 31 dicembre 1967 ».

POËT, TRABUCCHI, DARÈ, BONACINA, SALARI, STIRATI;

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Il titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967 ».

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Il senatore Poët ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P O È T . Questo emendamento tende a prorogare, fino al 31 dicembre 1967, il termine di durata delle disposizioni contenute nel titolo III e nel titolo VII del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124. Si tratta del provvedimento, comunemente conosciuto con il nome di superdecreto, che il Governo adottò per la ripresa dell'economia nazionale e che ha evidentemente sortito dei risultati efficienti e positivi, se è vero, come è innegabile, che il nostro Paese ha potuto, anche in virtù di tale provvedimento, scongiurare il pericolo dell'inflazione, riattivare la bilancia dei pagamenti e raggiungere l'alto livello di produzione che è stato ricordato l'altro giorno dal Ministro del tesoro nel corso di questo dibattito.

Il titolo III prevede lo snellimento e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e l'esecuzione dei progetti relativi alle opere pubbliche. Ora, si potrebbe obiettare che il nostro emendamento è già in parte assorbito dall'articolo 10 che abbiamo testè approvato. Noi facciamo invece rilevare che la portata dell'emendamento è più ampia, perchè intanto esso comporta attribuzioni soggettive maggiori, quali quelle conferite ai capi dei compartimenti dell'ANAS, e in secondo luogo l'emendamento stesso, così come concepito nella sua espressione letterale e per lo spirito con il quale noi lo proponiamo, ha una por-

tata generale, cioè si riferisce all'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda il titolo VII, esso prevede, fra l'altro, la riduzione della tassa di registro per i trasferimenti dei fabbricati ad uso abitazione e delle aree destinate a costruzioni, stabilendo questa tassa nella misura del 4 per cento invece che in quella normale del 7,50 per cento. Prevede inoltre che la tassa di registro per il trasferimento delle case di nuova costruzione, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, sia fissato in lire 1,50 per cento.

Noi riteniamo opportuno che tali facilitazioni fiscali, scadenti al 31 dicembre di quest'anno, vengano prorogate fino al 31 dicembre 1967.

Facciamo intanto presente che nelle zone alluvionate ogni attività contrattuale ha dovuto arrestarsi al 4 novembre, cioè al verificarsi della calamità. So per certo che a Firenze gli uffici del catasto e dei registri immobiliari sono stati invasi dalle acque, il che ha provocato l'impossibilità materiale di redigere atti pubblici. Questo è il primo motivo che ci consiglia di proporre la proroga dei benefici tributari, in ordine ai trasferimenti sopra ricordati.

Ma c'è anche un motivo più generale, che riguarda l'intero Paese — tale essendo la portata della proroga — e che trova fondamento nella considerazione che il settore dell'edilizia è tuttora in crisi o sta avviandosi con difficoltà al superamento della crisi stessa.

Noi pensiamo che, se proprio in questo momento venissimo a colpire questo settore con una maggiorazione di tasse, faremmo un'opera evidentemente non saggia.

Vorremmo ancora far presente che non è vero che la riduzione di tassa si tradurrà in un minor gettito per le casse dello Stato. Infatti può essere vero, ed anzi è vero, il contrario, perchè, quando si riduce la tassa, si aumenta il volume degli affari, e quindi il gettito complessivo.

Concludendo, riteniamo che risponda all'interesse dell'economia nazionale la proroga dei titoli III e VII del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, e speriamo che

la nostra proposta trovi il consenso dell'Assemblea.

A R T O M . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T O M . Desidero soltanto appoggiare quanto ha detto l'onorevole Poët richiamando l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla situazione particolare in cui si trova Firenze, dove gli uffici che condizionano la possibilità di stipulare atti riguardanti trapasso di immobili sono assolutamente paralizzati dalle conseguenze dell'alluvione.

Ho presentato a questo proposito una interrogazione l'altro giorno, ma desidero sfruttare di questa occasione per sottolineare l'impossibilità in cui si trovano i fiorentini di stipulare qualunque contratto che abbia rapporto con la situazione immobiliare; quindi credo che il non consentire una proroga significherebbe in realtà dimenticarsi di uno stato di fatto che impedisce ai fiorentini di avvalersi dei vantaggi che la legge avrebbe loro consentito fino al 31 dicembre.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione (ed io sono tra i firmatari dell'emendamento) è favorevole. Solamente farebbe osservare che, per ragioni sistematiche, sarebbe opportuno, e faccio una proposta in tal senso al senatore Poët, non considerare le norme come effetto di un emendamento al decreto-legge, ma come un articolo 4 della legge di conversione in modo che diventi articolo autonomo. Ciò per rendere meno faticoso il già faticosissimo fastidio di cercare le norme in un decreto completamente modificato.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, le questioni che abbiamo davanti a noi sono di un duplice or-

dine e vediamo allora di discuterle una per una.

La prima questione riguarda la proroga delle norme di natura procedurale per la esecuzione di lavori pubblici contenute nel cosiddetto superdecreto.

Allora, rispetto a questo, abbiamo un emendamento del senatore Foët, un emendamento del Governo e poi abbiamo il testo della Commissione.

Ora, dovremmo restare, e io chiedo che si resti, al testo della Commissione, il quale proroga tutte le norme di procedura e fa soltanto eccezione per quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge. Il penultimo comma dell'articolo 15 non proroga una delicata procedura che si era instaurata e che, debbo dire, io stesso avevo consigliato, ma che non può durare a lungo, e che cioè la Cassa depositi e prestiti debba finanziare le opere dei comuni soltanto sulla base dell'approvazione del progetto da parte del provveditore alle opere pubbliche. La situazione della Cassa depositi e prestiti allo stato attuale non consente che un'autorità esterna decida sul finanziamento indipendentemente dalle considerazioni delle sue disponibilità. È questa la ragione per la quale sono d'accordo sulla proroga nei termini in cui è prevista nell'articolo 15-ter, come proposto dalla Commissione.

Vi è poi la questione su cui ieri abbiamo avuto un brevissimo scambio di idee, forse troppo affrettato. Io ho cercato di approfondire la questione e credo che possiamo intenderci. Il titolo settimo, che riguarda l'edilizia, prevede tre norme. Una prima norma riguarda l'esenzione dalle imposte erariali sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali. Per tale norma il termine è previsto fino al 31 dicembre 1966; pertanto non vi è questione.

Poi vi è l'articolo 44, che riguarda i trasferimenti e l'imposta di registro. Queste norme scadrebbero il 31 dicembre 1966, quindi per esse vi è questione, ed è giusto che si dia la proroga al 31 dicembre 1967. Per l'articolo 45 invece, il testo approvato dalla Commissione porta il termine massimo per l'imposta comunale di consumo sui

materiali da costruzione al 31 dicembre 1968; quindi non vi è questione.

In sostanza l'articolo 13-ter dovrebbe essere costituito innanzitutto dal testo come è stato formulato dalla Commissione; dovrebbe poi aggiungersi un altro comma in cui si dice che il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 19 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967.

Avremmo così il quadro completo.

P R E S I D E N T E . Senatore Poët, insiste nel suo emendamento?

P O È T . Lo ritiro ed aderisco a quello presentato dal signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal Governo.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13-ter del decreto-legge proposto dal Governo, che, dopo le precisazioni testè fatte dall'onorevole Ministro del tesoro, risulta così formulato:

« Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967 ».

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Avverto che, in accoglimento della proposta avanzata dal relatore senatore Trabucchi, la disposizione testè approvata, an-

zichè figurare come inserita fra gli articoli del decreto-legge in conversione, verrà collocata, in sede di coordinamento, come articolo della legge di conversione, per evidenziare che il suo ambito di applicazione non è limitato alle sole zone alluvionate, ma si estende a tutto il territorio nazionale.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge, un articolo 13-quater. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 13-quater.

È autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e le foreste, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometereologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche ed agronomiche.

Ove ne sia ravvisata l'utilità, la Commissione può essere integrata con altri membri proposti e nominati nei modi previsti nel precedente comma.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso.

Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il

Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterrà di formulare.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici del Genio civile e, quando occorra, di estranei.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione delle indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per il pagamento dei rimborsi e delle indennità, indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dalla applicazione del sesto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo, a favore del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I compensi al presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 200.000.000, da ripartirsi per lire 100.000.000 nell'anno finanziario

1966 e per lire 100.000.000 nell'anno finanziario 1967.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Questo argomento era stato discusso in Commissione e vi erano stati dei pareri controversi che avevano poi portato all'eliminazione dal testo della proposta di costituire questa Commissione. Soprattutto era stato sottolineato in molti interventi che la cifra prevista di 500 milioni era una cifra esagerata rispetto alle effettive necessità. Il Governo pertanto ha presentato questo emendamento sul quale però devo inserire due emendamenti che sono il risultato del coordinamento tra le varie amministrazioni. Il Governo quindi è per l'istituzione di questa Commissione che ha il compito di fare questi studi. Nel testo dell'emendamento presentato dal Governo, però, al secondo comma è detto: « su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ». Ora, a questo punto, sarebbe opportuno aggiungere: « e del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste per le materie di rispettiva competenza ». Di conseguenza le parole: « e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso » devono essere sostituite dalle altre: « e sono scelti tra i membri dei Consigli stessi ».

Il sesto comma dell'emendamento, poi, deve essere sostituito dal seguente: « Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e, quando occorra, di estranei ».

Si realizza così il coordinamento tra le due Amministrazioni. Il resto dell'emendamento rimane invariato. Faccio inoltre notare al Senato che la somma prevista nella prima impostazione del Governo da 500 milioni viene ridotta a 200 milioni. Se questo viene accettato, bisogna accettare la modifica all'articolo 1 del decreto-legge che ridu-

ce di 200 milioni la cifra globale assegnata al Ministero dei lavori pubblici per gli interventi.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, io vorrei svolgere due ordini di questioni. Il primo ordine di questioni è di metodo. Nel testo primitivo del decreto-legge la norma proposta non esiste. A me pare strano che in sede di conversione di un decreto-legge (che deve quindi in tutte le sue norme corrispondere alle condizioni di diritto e di fatto previste dalla norma costituzionale) si inserisca la costituzione di una Commissione di ricerca e di studio. Già, dunque, per queste considerazioni appare necessario il rinvio ad altra sede delle proposte in discussione. Un secondo ordine di questione è di merito. Non vi è dubbio che esistono i problemi di ricerca e di studio previsti dalla norma; ma se si legge il primo comma della norma, non si possono non esprimere alcune perplessità. La Commissione non deve affrontare solo problemi tecnici, ricerche e studi di soluzioni tecniche. Infatti la Commissione dovrebbe avere il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione. Ma i problemi economici sono problemi di politica economica e di politica di programmazione. È veramente strano che, proprio alla vigilia di avviare una politica di programmazione, quando si costituisce il CIPE e si predispongono comitati scientifici, istituti di studio e di ricerca, spunti una Commissione per problemi economici.

Bisogna poi studiare problemi amministrativi e legislativi, ma a questo riguardo i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste esauriscono le competenze? Infine, non può essere ignorato l'articolo 86. L'articolo 86 recita: « Le spe-

se di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziati possono esserlo nell'anno successivo ». Allora cosa avverrebbe? Avverrebbe che in realtà i 200 milioni previsti per il funzionamento della Commissione si spenderebbero nel 1967. Infatti, al momento dell'emanazione del decreto la norma non sussisteva; la norma verrebbe inserita in sede di conversione, cioè tra la fine del dicembre 1966 e la prima quindicina del gennaio 1967.

In queste condizioni, io prego il Governo di rispettare sia i criteri normali di tecnica legislativa, sia i rapporti normali con il potere legislativo. L'emendamento è stato presentato in 5ª Commissione, tra le ore 23 e 24, in una seduta infernale. Il Sottosegretario era puramente e semplicemente o una specie di procaccia postale (perchè non aveva neanche visto il testo), o una specie di *missus dominicus*. Non so, infatti, quale funzione egli esercitasse in quel momento. Di fronte alle nostre richieste di chiarimento il Sottosegretario ci disse: « Non volete studiare »? Ma chi è che non vuole studiare? Tutti vogliamo studiare, ma si tratta di sapere se per studiare dobbiamo ricorrere ad un decreto-legge! Ricordo anche (perchè parlo sempre con estrema franchezza) che, quando avemmo una discussione in separata sede col ministro Colombo, egli non poté non riconoscere la validità delle obiezioni, e successivamente annunciò che i due articoli (ve n'era, infatti, un altro con un tipo di delega alla seconda potenza!) dovevano far parte di un provvedimento separato. A quanto pare il ministro Colombo ha subito particolari pressioni, giacchè l'affermazione sua in Commissione era abbastanza chiara, esplicita, perentoria.

Quindi, signor Presidente, a mio avviso questa norma non può essere inserita sia per motivi formali, sia per motivi di merito. Se la maggioranza intende assumersi la responsabilità sul merito, anzitutto introduca la norma in un articolo separato della legge di conversione; in secondo luogo non riduca gli stanziamenti destinati alle opere per sopperire alla nuova spesa.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maier ha proposto un emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 13-*quater*. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 13-*quater*.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi necessari per la sistemazione idraulica e di difesa del suolo del bacino del fiume Arno.

La Commissione riferisce al Ministro dei lavori pubblici e formula le proprie proposte entro il termine indicato nel decreto istitutivo.

Il Presidente ed i membri della Commissione sono scelti dal Ministro dei lavori pubblici tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative ed economiche. Due membri della Commissione sono designati dal comune di Firenze ed uno dall'Amministrazione provinciale di Firenze.

Ove ne sia ravvisata l'utilità, la Commissione può essere integrata con la nomina di altri membri designati dallo stesso Ministro, con propri decreti.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, nominato dal Ministro.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli Uffici del Genio civile o, quando occorra, di estranei.

I compensi al Presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti

con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del Tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 100.000.000, da ripartirsi per lire 20.000.000 nell'anno finanziario 1966 e per lire 80.000.000 nell'anno finanziario 1967.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A I E R . Il ragionamento del senatore Fortunati, se può essere preso in considerazione per quanto riguarda l'emendamento del Governo, non può essere assolutamente preso in considerazione per quanto riguarda il mio emendamento il quale, essendo specifico ed essendo determinato, almeno secondo la mia valutazione, da esigenze immediate, mi pare che debba essere considerato indipendentemente dalle osservazioni fatte dal senatore Fortunati.

Esaminando i dati relativi alle piene dell'Arno che hanno inondato la città di Firenze in altri periodi, si possono trovare alcune analogie con la recente catastrofe, anche se si tratta di dati che si riferiscono ad anni molto lontani. Ad esempio, in Via de' Neri nel 1333 l'acqua raggiunse 4,22 metri, nel 1966 ha raggiunto 4,92 metri; in Via de' Rustici nel 1557 l'acqua raggiunse 3,74 metri, nel 1966, 4,49; in Via S. Niccolò nel 1557, 3,97, nel 1966, 4,20; in Piazza S. Croce nel 1557, 3,50, nel 1966, 4,45. Tenuto conto anche della diversa sistemazione urbanistica delle strade, del bacino, eccetera, si può rilevare facilmente da questi dati una certa analogia fra i vari fenomeni.

Ora, poichè fin dal 3 novembre l'osservatorio sismologico di Prato rileva degli ondeggiamenti che non sono spiegabili, e tenuto anche presente che alcuni studiosi parlano dell'esistenza di un fiume sotterraneo che correrebbe sotto il letto dell'Arno, mi sembra che sarebbe quanto mai opportuno nominare subito una Commissione che studiasse il bacino dell'Arno e il corso di que-

sto fiume che ogni tanto provoca disastri come quelli del novembre scorso.

Non voglio dilungarmi nel sostenere questo mio emendamento. Desidero soltanto far presente che, a mio avviso, Firenze può valere una Commissione da cento milioni o, se si crede, anche da meno. Penso che il Governo e il Senato non vogliano assumersi la responsabilità di trascurare un problema così importante. Soprattutto mi dispiacerebbe che la città di Firenze, anzichè essere assistita per queste necessità dal Parlamento e dal Governo, venisse assistita dall'aiuto di Nazioni straniere.

M A C C A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, queste due norme in sè rispondono a delle esigenze oggettive. La seconda, finalmente, costituisce il coronamento di una aspirazione direi secolare della Toscana, quella di avere un intervento organico dello Stato per uno studio dei problemi dell'Arno; la prima costituisce la confessione che fino ad ora il Governo non ha studiato bene, a fondo e in modo completo, i problemi che stanno alla base delle cause che hanno determinato l'alluvione che ha subito il nostro Paese.

Quindi, in sè, l'esigenza di uno studio organico su tutti i bacini, chiamati da alcuni imbriferi, da altri idrografici, da altri ancora idrogeologici, sui problemi, connessi, di natura economica, di natura idraulica, di natura agraria-forestale, eccetera, è, non c'è dubbio, una esigenza che anch'io avverto e che io appoggerei. Però sono convinto delle obiezioni del collega Fortunati, che non richiamo, e sono convinto anche di un'altra cosa, della fretteiosità e della incompletezza di questo provvedimento del Governo e mi consenta il senatore Maier, con tutto il riguardo che gli devo, che io gli porto, anche del collega Maier.

Ed anche se il Governo ha accettato le osservazioni che noi abbiamo fatto (inizial-

mente la Commissione era ancora più anomala, se si può usare questa espressione) rispetto al testo che è stato presentato, accogliendo cioè non solo il principio che gli organi tecnici consultivi dello Stato collaborino a questo studio ma accogliendo il principio del coordinamento tra i due settori delle Amministrazioni fundamentalmente interessate a questo problema, io credo che noi dovremmo non accogliere il testo del Governo.

Aggiungerei che, non in via subordinata, noi dovremmo considerare le grosse questioni che si aprono a questo riguardo. Il Governo studia, ma su alcuni di questi aspetti e su alcuni degli aspetti essenziali di questo problema vi è una competenza specifica delle regioni a statuto speciale. Ebbene noi non vediamo presa in considerazione questa questione: sono chiamati tecnici di diversa provenienza, sono persino chiamati estranei, ma i rappresentanti delle regioni a statuto speciale dell'arco alpino e delle altre regioni a statuto speciale che possono essere interessate allo studio dei problemi idrogeologici non ci sono, nè ci sono i rappresentanti degli enti locali i cui organi, a mio avviso, potrebbero portare un utile e prezioso contributo allo studio di questa questione.

Quindi, mentre in tesi non sono favorevole ad inserire un argomento di questo tipo nel decreto in via subordinata, lo vedrei meno malvolentieri — se mi consente il Presidente l'espressione poco parlamentare — se fosse emendato in questo senso. Ancora non so se la notizia sia vera, e se è vera la cosa è abbastanza grave, ma sembra che questa Commissione sia composta di 50 membri e che i 50 membri abbiano già provveduto alla loro suddivisione in cinque sottocommissioni di dieci membri ciascuna.

Se questa notizia che è circolata nel Paese è vera, è una notizia piuttosto singolare, è un comportamento piuttosto singolare. Non solo si inserisce con un emendamento un provvedimento di tale portata, un provvedimento cioè che dovrebbe stare alla base, come premessa, di quel programma che il Governo dovrebbe predisporre per il futuro in modo che questi avvenimenti non

si verifichino più, ma addirittura si precorrono i tempi, si insedia una Commissione e si fa trovare di fatto il Parlamento di fronte al fatto compiuto.

Questo per il primo emendamento, onorevole Presidente.

Per il secondo emendamento il problema sollevato dal collega Maier si pone particolarmente per l'Arno, ma non esclusivamente per l'Arno. Nella Toscana non solo l'Arno è venuto fuori, ma anche l'Ombrone. I problemi di degradamento esistono per la vallata dell'Arno, per la vallata dell'Ombrone, e per tutti i fiumi che ci hanno dato delle grosse preoccupazioni in queste ultime settimane. Perciò uno studio specifico andrebbe fatto anche per questi fiumi e credo che il moltiplicarsi di queste Commissioni nelle diverse regioni e nei diversi bacini imbriferi non favorirebbe l'organicità dello studio.

Qualora, però, il Senato dovesse accogliere anche il suggerimento del senatore Maier, in considerazione dell'importanza dell'Arno, in considerazione della gravità dei pericoli connessi con l'Arno, specialmente per l'esistenza di Firenze lungo il corso del fiume, io credo che questa Commissione non potrebbe lavorare bene se insieme alle rappresentanze, giuste e giustificate degli enti locali di Firenze, non vi fossero quelle di Pisa e di Pistoia (i cui territori influiscono decisamente sul bacino dell'Arno) e quelle di Arezzo, dove esistono problemi assai delicati, non soltanto di regolazione ma di studio vero e proprio; perchè, come i colleghi toscani mi insegnano, proprio in questa provincia maturano quelle condizioni che poi mettono in pericolo Firenze, Pisa e tutto il medio e basso Val d'Arno.

Quindi, onorevole Presidente, pregherei sia il Governo che il senatore Maier di non insistere su questi due emendamenti, di presentare al più presto questi provvedimenti in un quadro organico e, in via subordinata, di correggerli in modo che sia la Commissione governativa sia la Commissione locale possano avvalersi di un'opera che io sinceramente, in modo convinto, ritengo indispensabile: l'opera degli enti locali.

Z A N N I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I E R . Signor Presidente, siamo ritornati per la seconda volta in questa giornata ad un problema di forma più che di sostanza. Ho ascoltato attentamente l'intervento del collega Maccarrone che mi trova d'accordo sul piano formale; però non sono assolutamente d'accordo sul piano sostanziale.

Ebbi già modo di dire nel mio intervento, dove mi sono soffermato a lungo sui compiti di questa Commissione, che in considerazione dell'urgenza degli studi da compiersi è già stata insediata . . .

M A C C A R R O N E . Questo è grave!

Z A N N I E R . Non è per niente grave, perchè ciò è nei compiti e nelle attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici. (*Proteste dei senatori Maccarrone e Fortunati*).

Ritengo che dobbiamo necessariamente tener presente che ci sono situazioni di urgenza che devono essere decisamente risolte. Ho segnalato ad esempio la situazione di Latisana, che in 14 mesi è stata allagata due volte; questo e gli altri casi hanno posto all'attenzione del Ministero dei lavori pubblici l'urgenza dell'aggiornamento dei piani orientativi del 1952. Dissi allora che questi piani orientativi rappresentavano una indicazione con carattere di massima, per cui vi era l'urgenza di provvedere a piani operativi sostitutivi di quelli del 1952. Ecco perchè ritengo che il Ministero dei lavori pubblici, che ha primaria responsabilità nell'assicurare condizioni di sicurezza, doveva responsabilmente prendere in attento esame queste particolari situazioni (al fine di evitare, per quanto possibile, in un prossimo futuro il ripetersi delle dolorose situazioni che si sono verificate) attraverso un'organica progettazione che permettesse la sicurezza dei centri abitati. Quindi il richiesto provvedimento è di estrema urgenza e, direi, tale da non poter essere procrastinato nemmeno per breve periodo di tempo. Infatti anche le opere, autorizzate con il decreto

che stiamo per convertire, saranno già inquadrare e indirizzate proprio in relazione a questi studi che saranno elaborati da questa Commissione di esperti. L'inserimento di questo articolo nel superdecreto viene richiesto esclusivamente per motivi di carattere economico. Ho già detto nel corso della discussione generale, che, allo stato attuale, viene corrisposto un gettone di presenza di mille lire per seduta ad esperti a livello universitario e che, con compensi di questo genere, non si poteva pensare di raccogliere attorno a un tavolo operativo consulenti di valore.

Ecco perchè ritengo che il problema sia urgente; proprio per assicurare il funzionamento di questa Commissione che, a quanto mi risulta, è una Commissione che, con atto interno, è stata nominata e sarà rettificata secondo le indicazioni che sono state date qui dall'onorevole ministro Colombo, con le quali io pienamente concordo.

Quindi la mia parte politica aderisce agli emendamenti apportati al testo governativo dall'onorevole ministro Colombo, ma dichiara nel contempo l'urgenza della messa in funzione di questa Commissione per porre rimedio alle gravi carenze dei piani orientativi del 1952 e per un razionale impiego dei fondi che sono stati destinati da questa legge a tale scopo.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, l'articolo 13-*quater* è molto importante e delicatissimo nella sua formulazione che non risponde perfettamente a quelle caratteristiche di chiarezza che sarebbero desiderabili.

Al primo comma è detto che è autorizzata la costituzione di una Commissione al fine di proseguire e intensificare gli interventi necessari per la sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione, programmazione che in ultima analisi non esiste.

Evidentemente incerta la premessa, risultano poco convincenti le considerazioni che seguono.

Comunque sarebbe quanto mai opportuna la collaborazione di una Commissione che esaminasse il problema con completezza e praticità per consigliare indirizzi concreti; propongo pertanto che l'articolo 13-*quater* venga meglio approfondito e formi oggetto di una legge delega. Per quanto detto ritengo opportuno proporre lo stralcio dell'articolo in esame.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare innanzitutto una osservazione di carattere generale. Io ho preso la parola in sede di discussione generale e non ancora sugli emendamenti, ed in tale occasione non posso astenermi dal notare che il procedimento legislativo che si sta seguendo è, a mio avviso, veramente abnorme.

Io non ricordo precedenti in materia, e probabilmente ce ne saranno; comunque non è consueto, vorrei dire che è abnorme, che non è corretto dal punto di vista costituzionale il procedimento legislativo che noi seguiamo: di fronte a un decreto-legge che il Governo presenta (secondo le testuali parole della Costituzione) sotto la sua responsabilità, che il Governo possa apportare degli emendamenti di forma credo che nessuno possa negarlo; ma che vengano presentati emendamenti, da parte del Governo, che modificano nella sostanza tutta la materia e, come giustamente diceva il senatore Pace, rivoluzionano l'architettura del decreto-legge, mi sembra non costituzionalmente corretto. Infatti il decreto-legge è concepito limitatamente a determinate situazioni ed è previsto un procedimento legislativo particolare, specifico.

Fatta questa premessa, che mi sembrava assolutamente necessaria in quanto noi ci troviamo di fronte ad una rivoluzione della architettura e della normativa del provvedimento, ritengo che l'articolo 13-*quater* in

parte susciti perplessità, in parte sia fuor d'opera e in parte sia pleonastico.

Che cosa significa infatti: è autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare problemi tecnici, economici, amministrativi e problemi legislativi? Vi immaginate una Commissione così costituita per lo studio di problemi legislativi che riflettono la materia di cui si parla? Questa Commissione dovrebbe essere concepita sotto il profilo prevalentemente tecnico, per studiare ciò che formava oggetto del piano di orientamento per la sistemazione dei corsi d'acqua. Questa Commissione dovrebbe, secondo lo spirito di questa norma, dare lumi al Ministero dei lavori pubblici su determinati problemi tecnici che sono e che debbono essere al centro dell'attenzione, al fine di evitare in un domani quelle alluvioni che sono dovute alla mancata difesa del suolo pubblico. Noi più volte da questi banchi abbiamo invitato a porre finalmente questo problema sul piano dell'esecuzione.

Prima osservazione: c'è bisogno di una norma per autorizzare chiunque nell'arco della burocrazia, fino all'estrema vetta, il Ministro, di servirsi di elementi tecnici? Vi è già una norma nell'organico che autorizza i Ministri a servirsi di tutti gli elementi tecnici che ritengano di utilizzare per particolari esigenze tecniche. Pertanto il Ministro può servirsi di tutti gli elementi tecnici che vuole, al fine di raggiungere gli obiettivi che la Pubblica amministrazione si propone. Sotto questo profilo la norma è completamente inutile.

E forse utile sotto il profilo della previsione di spesa per tali elementi tecnici? Ritengo che sia altrettanto inutile, in quanto, essendo la previsione già contenuta nell'organico, sussistono anche gli strumenti necessari per sopperire alle spese che si presentano.

Ma poi noi, che conosciamo come funzionano le Commissioni eterogenee, le Commissioni che non lavorano in continuità, le Commissioni che a fatica (anche se qui i gettoni di presenza sono piuttosto cospicui) vengono convocate, riteniamo veramente che una tale Commissione possa studiare organicamente i problemi? È una cosa inconcepibi-

le dal punto di vista logico e tenendo presente quello che accade. E una cosa così importante come la sistemazione definitiva del suolo, al fine di evitare i disastri che ormai periodicamente hanno cadenzato e cadenzano la nostra epoca, deve essere affidata, per i problemi tecnici di una certa rilevanza, a Commissioni che vengono convocate quando lo ritenga l'organo preposto a questi lavori?

Onorevoli colleghi, io sono dell'avviso che questo emendamento presentato dal Governo, a parte le mie perplessità di ordine costituzionale che permangono, sia veramente da lasciar cadere. Si tratta proprio di una norma abnorme (è un bisticcio di parole, ma è significativo perchè esprime effettivamente la situazione) sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. Provate un momento ad immaginare dinamicamente, in concreto, come possono svolgersi la convocazione e il lavoro della Commissione, come può svolgersi l'esame organico di problemi di grande momento. Voi vedrete che siamo ben lontani dalla previsione della norma. Noi approveremmo una norma che, così come è concepita, creerebbe un organismo non funzionale per ragioni di sostanza. Se si presenta la necessità da parte del Ministero dei lavori pubblici di fare esaminare, anche da parte di persone che hanno particolari cognizioni tecniche, determinati problemi, sovviene la legge. Il Ministro o anche il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha questa possibilità. Si afferma che gli uffici ministeriali debbono proporre lo studio organico sui grossi problemi che si presentano, di cui abbiamo avuto cognizione non solo attraverso il piano orientativo del 1952, ma soprattutto attraverso le denunce che sono state fatte in occasione delle tante, troppe calamità (così per la Calabria, per il Veneto, per il Piemonte, per l'Emilia e oggi per più di un terzo del territorio nazionale). Vi è una priorità assoluta per cui questi problemi devono essere affrontati decisamente, definitivamente e quindi risolti. Ma non è certo una Commissione concepita così affrettatamente e con una normativa così complessa che potrà avere il compito di dare il contributo tecnico

determinante per risolvere questo grosso problema.

Ecco perchè noi siamo assolutamente contrari e proponiamo di stralciare questa norma. Infatti, senza offesa al Governo che l'ha presentata, non riteniamo che valga la pena di porla in minuta analisi e di votarla. Grazie.

V E C E L L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Brevissimamente, signor Presidente. Avevo già espresso a questo riguardo il mio pensiero in Commissione. Primo: non so se costituzionalmente, come ha detto il senatore Fortunati, sia questa la sede idonea o meno per inserire questa norma. Non mi intendo di queste questioni e quindi non mi esprimo in proposito.

Secondo: per quanto riguarda la Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici per Latisana, direi che è stato fatto bene, anzi benissimo, ma si tratta di un problema particolare. Penso anzi che si sarebbero dovute nominare altre Commissioni particolari per tanti altri settori, come ad esempio per gli altri fiumi del Veneto che hanno determinato situazioni altrettanto gravi.

Quando invochiamo la ricostituzione attiva ed operante del Magistrato alle acque di Venezia (tanto per portare il caso di un Magistrato alle acque) evidentemente lo facciamo allo scopo di evitare la nomina di tante Commissioni in quanto tutta la materia sarebbe proprio di pertinenza del Magistrato alle acque.

Terzo: riguardo a quanto ha affermato il senatore Maier vorrei dire che sarebbe auspicabile che ci fosse un fiume sotterraneo sotto l'Arno, poichè in tal caso Firenze e tutta la zona toscana avrebbero risolto il loro problema idrico, senza dover pensare a dei serbatoi. Io però ho dei gravi dubbi che vi siano dei fiumi sotterranei nell'alveo dell'Arno, e per acclarare tale argomento vi sono oggi dei sistemi pienamente idonei ed anche abbastanza economici.

Quarto: penso che un argomento così importante come quello di una apposita Commissione debba richiedere, come hanno dettato altri colleghi, una maggiore riflessione. Vorrei inoltre proporre, onorevole Ministro, che nella Commissione, ove venisse nominata, non si comprendano soltanto funzionari tutti valentissimi e bravissimi (usiamo tutti i superlativi che volete), e professori, perchè io temo che anche in questo caso si rischia di arrivare a delle magnifiche formulazioni teoriche che poi però non trovano la pratica applicazione. Inserite in questa Commissione degli elementi capaci, che possano dare un contributo pratico ai vari problemi! Grazie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal Governo.

T R A B U C C H I, relatore. La Commissione purtroppo si trova legata da un voto dato da se stessa. Nelle lunghe sedute in cui si è esaminato questo decreto-legge, quando lo stesso emendamento è stato proposto, la Commissione ha ritenuto che non fosse da proporsi in questa sede.

Il relatore non può che riconfermare l'opinione già espressa. Devo però far presente anche alcune altre osservazioni che mi paiono necessarie, e prima di tutto mi voglio riferire all'osservazione del senatore Fortunati secondo la quale, entrando in vigore a gennaio il provvedimento che modifica il decreto-legge, è assai difficile stanziare delle somme per il 1966. E questo penso anch'io. Bisognerebbe quindi che eventualmente si modificasse l'ultimo comma. La maggioranza della Commissione è un po' sospettosa, poi, nei riguardi dell'opportunità dei pagamenti per accreditamento. Abbiamo sentito tanto dir male dalla Corte dei conti di questo sistema dei pagamenti per accreditamento che in questo caso si potrebbe fare quello che si fa normalmente, cioè pagare secondo i normali sistemi.

Per quello che riguarda il merito, la ragione per cui la Commissione finanze e tesoro è stata contraria all'istituzione della Commissione fiumi, è che in sostanza si

potrebbe provvedere in sede ministeriale. Si tratta, come giustamente ha detto il senatore Zannier, di provvedere in modo che i professori di università...

F O R T U N A T I. A cui non si deve dare un soldo perchè sono già pagati per assolvere ad una funzione pubblica. E ora di finirla col sistema che per studiare si pretende un compenso.

T R A B U C C H I, relatore. Porti pazienza, senatore Fortunati: sono professori di università già vecchi, in pensione; vengono pagati 1.000 lire all'ora. Per quanto riguarda i tecnici specializzati poi difficilmente costoro verranno alle sedute di una Commissione per 1.000 lire e tanto meno i funzionari dello Stato per 500 lire. Evidentemente in questi casi si tende a non venire alle sedute. Ora io penso (questo lo dico non alla Commissione ma a me personalmente) che si potrebbe eventualmente passare sopra a tutto questo complesso di norme e lasciare che la Commissione abbia il suo carattere amministrativo e fare solo una norma da introdursi in questa legge o in altra, per la modifica dei compensi per le Commissioni quando hanno tanta importanza e tanto lavoro da sbrigare.

Per il resto devo dire che la maggioranza così ha deciso. Io non posso cambiare il voto della maggioranza in quanto sono semplicemente un membro « supplente » della Commissione.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Signor Presidente, credo che dobbiamo essere realistici e dobbiamo sentire nell'aria una certa atmosfera non favorevole all'approvazione dell'emendamento, per un motivo o per l'altro. Credo che commetteremmo un grosso errore se ci mascherassimo dietro alcune obiezioni indubbiamente valide, ma non più valide di quanto non lo sia l'attesa del Paese di vedere seriamente impegnato il Governo a

uno studio approfondito della situazione idrogeologica, del dissesto montano e dei problemi della difesa del suolo, che sono le preoccupazioni che dobbiamo aver presenti.

E allora vorrei dire al Senato e al Governo che in questo momento suonerebbe estremamente stonato — e credo che sarebbe una decisione assai poco politica — un voto contrario, comunque motivato, alla istituzione di una Commissione di questo genere. Noi dobbiamo ricordare infatti che nei giorni dell'alluvione, e anche dopo, la stampa e l'opinione pubblica, insieme ad altre cose, hanno lamentato due carenze fondamentali: l'assenza di un piano e l'assenza di una conoscenza approfondita della situazione idrogeologica del Paese. Io non penso che possiamo contrapporre a questa preoccupazione corale della pubblica opinione un voto negativo a un'iniziativa di questo genere. Però senso di realismo e prudenza ci debbono indurre a tener conto della situazione dell'Aula. In queste condizioni — ed ecco perchè ho chiesto la parola in questo momento — io penso che si possa chiedere al Governo di ritirare l'emendamento anzichè sottoporlo ad una votazione. Naturalmente il Governo deve assumere l'impegno, che peraltro ha ribadito attraverso la ripresentazione dell'emendamento, di riproporre il problema con una iniziativa legislativa formale a carattere urgente, che lo risolva in tutti i suoi aspetti.

In questo modo risponderemmo in pari tempo all'attesa e all'ansia del Paese e, credo, anche alle preoccupazioni che da vari settori del Senato sono state espresse in ordine all'emendamento, preoccupazioni alle quali tutti noi dobbiamo dare ascolto.

M O N N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato molto attentamente le parole del collega Bonacina e le ritengo pienamente sensate e rispondenti alla realtà. Poco fa mi ero reso conto della questione e avevo anche

io pregato l'onorevole Ministro di ritirare l'emendamento per ragioni che mi sembrano evidenti.

Non è la prima volta, onorevoli colleghi, che in leggi come questa — non per iniziativa, io penso, dei Ministri e in questo caso del Ministro — si inseriscono norme riguardanti la creazione di Commissioni di vario genere. Esaminando l'emendamento, onorevole Ministro, ognuno di noi si rende conto che non si sa nemmeno di quali dimensioni risulti la composizione di questa Commissione. Secondo l'emendamento i membri di essa dovrebbero essere quasi tutti dipendenti dello Stato, dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, dipendenti del Ministero dell'agricoltura, eccetera: funzionari dei quali i Ministri hanno diritto di servirsi in qualunque momento, della cui competenza e dei cui pareri i Ministri possono far tesoro in qualunque momento senza essere obbligati a dare ad essi alcun indennizzo perchè sono già, credo, decorosamente pagati. Il rilievo è reso ancora più delicato dal fatto che nell'emendamento si dice: « Ai professori universitari collocati a riposo »; evidentemente c'è già l'intenzione di chiamare a far parte di questa Commissione dei professori universitari a riposo i quali naturalmente debbono accrescere le loro pensioni. Dice poi l'emendamento: « i membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale ». In sostanza, onorevole Ministro, perchè vogliamo togliere ai danneggiati dalle alluvioni, non dico 200 milioni, ma anche un centesimo? Questa è la domanda che ognuno di noi deve porsi.

Ma l'argomento non è solo questo. Ve ne è un altro. Poco fa noi abbiamo approvato l'articolo 10 e abbiamo stabilito a chi sono affidati i lavori: al Magistrato alle acque, al Magistrato per il Po, ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche e abbiamo detto che i lavori sono eseguiti dagli enti interessati. Ora nella prima parte dell'emendamento è detto che la Commissione ha il compito di esaminare i problemi tecnici,

economici, legislativi, amministrativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare l'intervento per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Ma chi è che fa la programmazione? A me pare difficile che si debba attendere l'opera della Commissione per programmare lavori affidati ad altri enti. Io vorrei dire al collega Bonacina e agli altri colleghi che il dissesto idrogeologico in Italia era noto prima del 1923, che la legge del 1923 provvedeva precisamente alle sistemazioni montane e alla sistemazione idrogeologica. Non si sono fatte, per varie ragioni, ma tutto il problema è arcinoto ai funzionari dei vari Ministeri. Si tratta ora di passare dalle chiacchiere alle opere, per cui a nome del Gruppo democristiano dichiaro che siamo contrari alla Commissione e all'emendamento che la istituisce.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro del tesoro, insiste sull'emendamento?

*** C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* Onorevole Presidente, a me pare che ci voglia poco per comprendere che vi è quasi una unanimità contro questo emendamento presentato dal Governo. Del resto debbo tener conto anche del parere espresso dal relatore il quale si è fatto eco della discussione che è avvenuta in Commissione. Prima però di dire qual è l'opinione definitiva del Governo sull'emendamento vorrei richiamare l'attenzione del Senato su qualche constatazione.

Comincio con un rilievo che ha fatto il senatore Fortunati e che merita certamente un chiarimento. È vero che in sede di Commissione io stesso, discutendo in un primo momento su questa questione dissi: certo, questo è un problema che troverebbe luogo in un provvedimento a sè stante, diverso da quello di cui noi ci stiamo occupando. Ma l'emendamento è scaturito poi da un esame collegiale che ha fatto il Governo, il quale ha ritenuto fosse suo dovere di interpretare le esigenze manifestate più volte durante questo periodo, anche in giro, di qua e di là per l'Italia, nelle zone che sono

state colpite dalle alluvioni, di avere non solo l'intervento immediato previsto con questa legge anche per il ripristino delle opere idrauliche, ma di avere una visione organica del problema che possa essere il presupposto di quella legge organica per i fiumi che del resto è stata chiaramente richiesta e dalla Commissione e dal Parlamento.

Per far questo è certo necessario approfondire gli studi, infatti lo stesso piano dei fiumi che fu fatto anni addietro, se non erro nel 1952, è per una larga parte superato esso stesso e richiede ulteriore approfondimento.

A L B A R E L L O . Non solo superato, non eseguito: è ben differente!

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Questo è un altro problema. E allora andiamo a vedere per quale ragione non è eseguito.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, non raccolga le interruzioni.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Che poi sulla composizione della Commissione si possano fare rilievi, queste sono cose tutte quante discutibili.

Comunque volevo dire che io mi rendo conto che l'opinione generale largamente diffusa in questo momento è contraria all'emendamento. Devo dire che prendo atto con rammarico di questa situazione, perchè credo anche io che questa sia un'esigenza che si debba fronteggiare. Ma poichè devo essere realistico, accetto il suggerimento che è stato dato, di stralciare questo argomento dal provvedimento in esame; vuol dire che sarà riesaminato successivamente. Aggiungo però che ogni ritardo in questa materia è un ritardo di cui noi tutti insieme, Governo e Parlamento, portiamo la responsabilità.

P R E S I D E N T E . Senatore Maier, lei insiste per la votazione del suo emendamento?

M A I E R . L'emendamento da me proposto è di diversa natura, signor Presiden-

te. Ascoltando la discussione che qui è avvenuta, è risultato che una Commissione presso il Ministero dei lavori pubblici esiste già. Ora io mi contento di avere almeno l'assicurazione da parte del Governo che si procederà alla nomina di una Commissione speciale per quanto riguarda il bacino del fiume Arno. Perchè qui non si tratta del problema di stabilire se il dissesto idrogeologico risale al '23 o no; secondo la storia, nel 1333 la situazione era analoga e si verificavano eventi analoghi a quello che si è ora verificato.

Comunque, io intendo ottenere per lo meno questa assicurazione da parte del Governo.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che sono, a questo punto, da considerarsi superate le parti dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, proposto dal Governo, in precedenza accantonate, e precisamente le cifre relative alle spese previste nel primo alinea del suddetto emendamento e l'ultimo comma dell'emendamento stesso.

I senatori Gaiani e Adamoli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge, un articolo 13-quater. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

Art. 13-quater.

« Gli argini del Po della Maistra, del Po della Pila, del Po della Tolle, del Po della Donzella, del Po di Goro, fino alle foci sono, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5, sezione III, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, classificati opere idrauliche di seconda categoria e la relativa competenza è attribuita al Ministero dei lavori pubblici.

La competenza del Ministero dei lavori pubblici è pure estesa, nel territorio di Porto Tolle, alle arginature di difesa a mare ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gaiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G A I A N I . Questo emendamento, signor Presidente, si pone il fine di eliminare gli assurdi contrasti di competenza attualmente esistenti tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura sulle opere idrauliche del Delta padano. Attualmente le arginature dei tratti terminali dei vari rami del Po sono di competenza dei consorzi di bonifica, sono cioè classificate come opere idrauliche di terza categoria. Vi è di più: vi è un tratto di queste arginature che non è neppure classificato, oppure lo è ma il consorzio da cui dipende è stato sciolto dal 1928. Perciò su queste arginature nessuno ha competenza, neppure per i lavori di manutenzione.

Infine, gli argini a mare sono in parte di competenza dei consorzi di bonifica e in parte sono di competenza dell'Ente Delta padano. Tutto ciò ha creato e crea molta confusione e disorganizzazione per quanto riguarda i lavori di manutenzione e di rafforzamento delle arginature, ma soprattutto questa situazione si manifesta particolarmente nociva nei momenti in cui deve essere affrontato il pericolo delle piene del fiume o delle mareggiate.

Così, quando il 4 novembre si è verificata la mareggiata, questi contrasti hanno ritardato le decisioni necessarie per interventi che erano indispensabili per tentare di limitare l'inondazione del territorio del comune di Porto Tolle. Non solo, ma questi contrasti hanno ritardato anche l'inizio dei lavori di tamponamento della falla che si era aperta sull'argine a mare.

È quindi indispensabile e necessario costituire un solo centro direttivo, un solo centro di decisione. Perciò, data l'importanza che hanno i rami del Po — parlo del Po, non di un fiumiciattolo qualunque, parlo dei rami del Po che sono fiumi che hanno una portata grande come l'Arno o addirittura come l'Adige — credo che questa situazione debba essere sanata.

Non solo, ma anche gli argini a mare hanno una loro importanza: qui si tratta della sicurezza di intere popolazioni, della sicurezza non solo del comune di Porto Tolle ma della sicurezza di tutto il Delta padano che è abitato da 50.000 cittadini.

Siccome però si deve provvedere con legge per poter classificare opere idrauliche di terza categoria come di seconda, io mi sono permesso, insieme al collega Adamoli, di presentare l'emendamento che è oggetto del nostro esame.

Ci è parso giusto anche inserirlo in questa legge. Qualcuno potrà dire che questa non è la sede, però con questa legge, signori, noi affidiamo al Ministero dei lavori pubblici i finanziamenti destinati anche alle opere idrauliche e a noi pare che, nel momento in cui diamo il denaro al Ministero dei lavori pubblici per ripristinare o creare opere idrauliche, sarebbe anche giusto stabilire che la competenza su quelle opere idrauliche, per le quali il Ministero dei lavori pubblici deve spendere il denaro, sia del Ministero stesso.

Credo che anche l'avvenire del Delta dipenda da questa decisione, cioè che tutte le arginature dei fiumi e a mare nel Delta padano sono di competenza del solo Ministero dei lavori pubblici che è l'organo più qualificato, più attrezzato per affrontare problemi come quello della sicurezza del Polesine e del Delta padano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore.* Qui si tratta di dare un parere tecnico, evidentemente, e la Commissione finanze e tesoro non è proprio nata per dare pareri sul Po della Donzella.

Se volete il parere personale del senatore Trabucchi, esso è favorevole, perchè sono di quella zona e conosco la situazione; ma la Commissione si rimette al giudizio tecnico del Governo che può consultare i suoi organi, mentre noi non abbiamo questa possibilità.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Come è stato detto in Commissione, il parere del Governo non è favorevole perchè la prima parte dell'emendamento prevede la classificazione e non sembra questa la sede adatta.

Per quanto riguarda l'esigenza del coordinamento, che deve essere attribuito al Ministero dei lavori pubblici, vi è l'emendamento presentato come articolo 3 aggiuntivo che prevede proprio un'ampia competenza attribuita ai Magistrati alle acque e al Magistrato del Po.

Anche per quanto riguarda l'ultimo punto dell'emendamento, le difese a mare, questa esigenza è soddisfatta.

Quindi le esigenze sostanziali sono accolte dall'emendamento che va come articolo 3. Per quanto riguarda la classificazione, l'esigenza è giusta e verrà semmai attuata per le normali vie.

P R E S I D E N T E . Senatore Gaiani, insiste per la votazione dell'emendamento?

G A I A N I . Vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario che l'esigenza da me posta non è nuova, tanto è vero che il Genio civile della provincia di Rovigo fece, fin dal 1960, proprio questa proposta. Siccome non si può provvedere se non per legge a classificare le opere di terza categoria come di seconda categoria, a me pare che questa sia proprio la sede per decidere perchè il coordinamento tra il Magistrato del Po e il Magistrato alle acque non può eliminare questi contrasti derivanti dal fatto che, per legge, ci sono uffici che hanno una competenza e uffici che hanno un'altra competenza e quando vengono le piene non si trova più nessuno con cui discutere per coordinare gli interventi, e intanto l'acqua viene avanti. Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento, proposto dai senatori Gaiani e Adamoli, tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 13-*quater*, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa all'avviso del Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Masciale, Di Prisco e Albarello hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, in fine al primo comma del-

l'articolo 14 del decreto-legge, il seguente periodo:

« Alle cooperative agricole di conduzione, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, per la parte di loro spettanza, deve essere assicurata la concessione della sovvenzione nella misura massima ».

Il senatore Masciale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

M A S C I A L E . All'articolo 14 la Commissione prevede che a favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e conduzione associata possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60 mila lire per ettaro. Con l'emendamento da noi proposto chiediamo che alle cooperative agricole di conduzione, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti sia assicurata la concessione della sovvenzione nella misura massima. Voi capite che per un mezzadro o ad un colono sarebbe irrisorio vedersi riconoscere una somma inferiore alle 60 mila lire. Per questa ragione noi chiediamo che il Senato voti il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione è contraria per lo spirito stesso che informa l'articolo. Esso riguarda rimborsi ed indennizzi per anticipazioni colturali; non riguarda le persone di Tizio e Caio, la cooperativa o la non cooperativa. Esso si riferisce ad un criterio oggettivo che deve portare ad un massimo, ad un medio, ad un minimo di anticipazioni per ettaro, indistintamente.

Ecco perchè la Commissione è contraria anche a che in tutti i casi si debba dare il massimo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Masciale e da altri senatori. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Santarelli, Moretti, Gomez D'Ayala e Conte hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge, il seguente:

« La sovvenzione di cui al precedente comma sarà ripartita dall'Ispettorato agrario tra concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti a norma dei contratti vigenti ».

Il senatore Santarelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A N T A R E L L I . Signor Presidente, noi non chiediamo nulla di diverso da quanto è stato stabilito in tutte le leggi che il Parlamento italiano ha approvato dal 1950 fino ad oggi. Noi infatti abbiamo sempre stabilito che, per quanto riguarda la quota del mezzadro e del colono, l'Ispettorato agrario debba ripartire la quota stessa alle varie categorie secondo le loro spettanze, in base ai contratti collettivi in vigore.

Per questa ragione, senza dilungarmi e senza leggere tutti i commi e gli articoli delle leggi già approvate, pensiamo che la Commissione non troverà difficoltà ad accettare il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione non riesce a capire la ragione dell'emendamento. È certo colpa della nostra durezza di cervice.

È detto che ai coltivatori si dà in ragione della perdita avuta nelle scorte. Evidente-

mente chi ha avuto una perdita, avrà i soldi. Ora, non si può dire che la ripartizione la debba fare Tizio o Caio. Si dà l'indennizzo a chi ha avuto la perdita. Le bestie erano del mezzadro? Il risarcimento andrà al mezzadro. Le bestie erano del padrone? Il risarcimento andrà al padrone. Le scorte morte erano del conduttore? Il risarcimento tocca al conduttore. Il risarcimento, in definitiva, va a chi ha subito la perdita.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, quanto detto nell'emendamento è già stato previsto dal Governo fin dal primo momento. Esiste al riguardo una circolare che dice: « Sul piano procedurale, come risulta dalle note apposte in calce al predisposto modulo di domanda, è previsto che in caso di conduzione associata la domanda debba essere presentata congiuntamente o da una delle parti con delega dell'altra. In mancanza di qualsiasi possibilità di accordo si dovranno invece acquisire domande separate e l'ammontare della sovvenzione sarà attribuito in base alle quote di rispettiva spettanza secondo la legge o i patti o gli usi che regolano il rapporto tra gli interessati ».

Mettere una norma siffatta nella legge potrebbe spingere taluno, anche nell'ipotesi in cui ci sia l'accordo, a fare domande separate rendendo più difficoltosi il disbrigo delle pratiche, mentre è una delle nostre maggiori cure rendere estremamente rapida l'erogazione di queste sovvenzioni. Il Governo non avrebbe nessuna difficoltà a mettere nel testo legislativo questa norma; però non può mai essere quella proposta; essa dovrebbe ripetere quanto è detto nella circolare ministeriale.

SANTARELLI. Proponga lei il testo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, può formulare subito il testo

dell'emendamento da apportare all'articolo 14 del decreto-legge in conformità delle indicazioni da lei testè fatte?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il testo dovrebbe essere il seguente: « In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale, la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto ».

PRESIDENTE. Senatore Santarelli, insiste sul suo emendamento?

SANTARELLI. Non insistiamo, signor Presidente, ed aderiamo all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge, il seguente:

« In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale, la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto ».

TRABUCCHI, *relatore.* La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Santarelli, Moretti, Gomez D'Ayala e Conte hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 15 del decreto-legge.

Il senatore Santarelli ha facoltà di svolgerlo.

SANTARELLI. Onorevole Presidente, noi ritiriamo questo emendamento perchè ci associamo all'emendamento presentato dal senatore Carelli.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha proposto un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Sostituire il primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge con il seguente:

« A favore dei conduttori di aziende singole od associate le cui scorte siano distrutte in misura tale da determinare un notevole danno all'economia aziendale possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 40 per cento del danno subito. Tale aliquota è elevata al 50 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati, nonchè per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARELLI. Signor Presidente, ritengo opportuno riferirmi ad una frase pronunciata ieri dall'onorevole ministro Colombo relativa alla considerazione che qualche volta è bene concedere al funzionario l'autorizzazione ad esercitare una sana discrezionalità. In questa occasione il concetto della sana discrezionalità potrebbe trovare pratica e valida applicazione. L'articolo infatti stabilisce percentuali che, considerate a sè stanti, possono anche essere di rilevante valore, ma che, esaminate analiticamente, costituiscono oggetto di perplessità.

Sappiamo, onorevoli colleghi, che nell'equilibrio dei valori aziendali e nell'impostazione dei capitali che intervengono nel movimento economico del complesso operativo possono verificarsi turbamenti determinati da eventuali carenze dei capitali stessi; carenze che nel caso specifico riguardano le scorte vive e le scorte morte cumulativamente considerate, ma che isolatamente esaminate conducono inevitabil-

mente al rilievo che se il 40 per cento del danno dovesse colpire il settore delle scorte vive (bestiame) l'azienda potrebbe, sia pure con particolare pesantezza, continuare la sua attività economica, ma non con irreparabile perdita. Se invece il 40 per cento di danno dovesse incidere sulle scorte morte e soprattutto sulla disponibilità foraggiera e cioè sulla consistenza quantitativa degli alimenti, il danno sarebbe di estrema gravità. È difficilissimo infatti in questo momento realizzare una disponibilità alimentare sufficiente alle immediate necessità.

Basti pensare che un bovino mangia praticamente un quantitativo di fieno normale pari a circa undici volte il proprio peso. Recuperare con la necessaria immediatezza il fabbisogno di ripresa è quanto mai arduo. In simili condizioni è difficoltoso mantenere la stalla nella piena efficienza. Quindi l'economia aziendale viene a trovarsi nell'impossibilità di munirsi di foraggio (scorte morte) anche al di fuori dell'azienda, per cui rallenta la sua continuità operativa, con la conseguenza di insostenibili turbamenti. L'affermazione dovrebbe essere convincente per considerare ogni voce (scorta viva e scorta morta) a sè stante. Il 40 per cento cumulativamente esaminato è difficile che possa agire per aiutare, con l'attesa efficacia, il danneggiato, ma se il calcolo del 40 per cento viene limitatamente riferito alle scorte vive o alle scorte morte, quindi singolarmente considerate, allora l'intervento agevolato verrebbe senz'altro a favorire, con la richiesta sollecitudine, l'interesse dell'azienda. Quello che conta è la possibilità della continuità economica dell'impresa, e questa valutazione può essere fatta soltanto dal tecnico attraverso il rapido esame di tutti gli elementi in suo possesso dai quali è possibile senza errori stabilire se l'azienda sia seriamente compromessa nella sua efficienza economica. È qui che trova sana applicazione il concetto validissimo della discrezionalità del tecnico. È possibile quindi stabilire, con serena convinzione, le percentuali delle eventuali erogazioni di primo intervento da me proposte nella misura del 40 per cento per le

aziende normali e del 50 per cento per le aziende dei coltivatori diretti singoli o associati.

Per questa ragione insisto, signor Presidente, su questo mio emendamento, perchè viene a determinare una reale agevolazione senza di che inutile sarebbe proporre aiuti inattuabili nello sviluppo di ripresa delle aziende agricole danneggiate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione, che ha già esaminato a fondo questo problema, fa presente che si tratta di un'anticipazione che poi deve essere superata eventualmente dal mutuo. Quindi la ragione per cui la Commissione nella sua maggioranza, quando si è votato, ha ritenuto che dovessero essere mantenute delle percentuali sufficientemente basse è stata quella del tempo necessario per arrivare a concludere il mutuo. L'anticipo si dà perchè le bestie mangiano, come ciascuno di noi sa per esperienza, e non aspettano che le carte arrivino al Mediocredito. (*ilarità*). Allora si dà l'anticipazione perchè le bestie vivano, poi fatto il mutuo potranno vivere del mutuo come fanno buona parte dei cittadini italiani. (*ilarità*).

Ora la risposta deve essere basata su questo concetto: l'anticipazione è data soltanto con questo scopo di provvedere all'alimentazione o alla sostituzione purchè si faccia il mutuo. La mia opinione è che, se riuscissimo a dare il 50 per cento *tout court*, la gente non verrebbe più a chiedere il mutuo, e questo comporterebbe una certa convenienza per il Ministero del tesoro, sicchè alla fine accettando la proposta del senatore Carelli il Tesoro ci guadagnerebbe; ma nel complesso non dobbiamo guardare se il Tesoro guadagna o perde, ma se il sistema, così come è stato proposto, s'inquadri nelle norme generali; la Commissione ha ritenuto che nel sistema si inquadri bene il disegno di legge così come è. Comunque ci rimettiamo all'opinione del Senato e del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, non posso essere d'accordo, e me ne dispiace, con l'emendamento Carelli, che apparentemente sembrerebbe più perfetto; però io ho la netta impressione (e chiedo al Senato di essere giudice di quello che dico) che la formulazione dell'emendamento Carelli implichi un esame, da parte dell'Ispettorato, veramente compiuto e quindi più complesso. Infatti l'emendamento stesso fa riferimento ad un danno « notevole » all'economia aziendale; mentre il sistema approvato dalla Commissione offre parametri tali agli ispettori sì da poter procedere agli accertamenti con più tranquillità e più speditamente. In altri termini si tratta di sovvenzioni o contributi di primo intervento e dobbiamo mettere gli uffici periferici in condizioni di darli senza eccessive preoccupazioni ed al più presto possibile. Quindi ritengo che riferirsi alle scorte e stabilire la percentuale del danno entro la quale gli ispettori possono procedere rapidamente sia il sistema migliore perchè essi escano dall'incertezza e, con criterio uguale per tutte le zone alluvionate, diano immediatamente queste anticipazioni.

Ritengo che ciò sia motivo sufficiente perchè il Governo debba respingere l'emendamento del senatore Carelli.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Desidero fare una proposta. Qualora si dicesse « scorte vive o scorte morte » potrebbe essere considerata valida la misura del 40 per cento.

Infatti: sia 100 complessivamente il valore delle scorte vive e delle scorte morte (50 il valore delle scorte vive e 50 il valore delle scorte morte), il danno del 40 per cento può riferirsi ad una sola voce rimanendo l'altra integra. In questo caso sono evidenti

l'ampiezza del contrattempo e l'incertezza degli interventi. Se invece il calcolo dovesse riferirsi alle voci separate il dato per l'intervento ai fini delle agevolazioni si ridurrebbe evidentemente della metà.

Insistendo sul concetto di cumulazione delle voci il danno che ne deriverebbe alla categoria danneggiata sarebbe estremamente grave.

Ecco perchè insisto sull'opportunità di considerare il dato percentuale per voci singole.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non riesco a capire la portata di quel « notevole ». A mio avviso la parola notevole può riferirsi anche ad una percentuale di danno superiore al 40 per cento. Se poi parliamo separatamente di scorte vive e scorte morte dilatiamo la casistica delle sovvenzioni in modo forse eccessivo. Ricordiamoci però che stiamo provvedendo per gli alluvionati e che in tanto la sovvenzione immediata, senza tante formalità, ha una sua giustificazione in quanto si tratti veramente di alluvionati. Ora, trattandosi di alluvionati, credo che nessun ispettore possa temere di non interpretare bene la norma, perchè il danno sofferto dagli alluvionati è talmente evidente ed elevato che rientra senz'altro nella norma che il Governo ha predisposto.

Per queste ragioni insisto nel dire che non posso — e mi rincresce — accettare l'emendamento del senatore Carelli che come norma ordinaria, posta a fondamento di un procedimento ordinario, può sembrare migliore, ma come norma eccezionale non tiene il confronto con il testo approvato dalla Commissione, tenuto conto dei fini che la norma stessa persegue.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, insiste sull'emendamento?

CARELLI. Io insisto nel dire che potrei ritirare l'emendamento qualora si dicesse: « scorte vive o scorte morte ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma questa formulazione è meno favorevole perchè bisogna avere la perdita di un tipo di scorta per oltre il 40 per cento. Queste cose sono state discusse in Commissione...

CARELLI. Abbassiamo allora il dato alla misura del 20 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, occorre che ella precisi meglio i termini della sua proposta, indicando in quale punto dell'articolo in esame ella ritiene che si debba inserire il riferimento alle scorte vive o morte, considerate disgiuntamente.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi sembrava che il concetto espresso dal senatore Carelli fosse quello di precisare « scorte vive o morte » per la possibilità ad esempio che chi abbia perduto il quaranta per cento di bestiame e niente di foraggio, o il quaranta per cento di foraggio e niente di bestiame, possa essere indennizzato. In questo caso si potrebbe anche capire la distinzione; ma evidentemente non è il caso che il foraggio possa sostituire il bestiame o il bestiame possa sostituire il foraggio: sono due cose che si completano a vicenda, ma non possono sostituirsi.

Allora volendo precisare scorte vive o morte il testo dovrebbe essere formulato così: « A favore dei conduttori di aziende singole... le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al quaranta per cento... ». Si costituirebbero due cespiti isolati, le scorte vive e le scorte morte che non si considera che si completino a vicenda. In questo senso mi parrebbe che la proposta del senatore Carelli possa essere fatta propria dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . La Commissione, dunque, propone un emendamento tendente ad inserire, al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, dopo le parole « le cui scorte », le altre « ,vive o morte, ».

Senatore Carelli, insiste per la votazione del suo emendamento?

C A R E L L I . Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, proposto dalla Commissione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

S A N T A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A R E L L I . Noi avevamo detto che ci associavamo all'emendamento Carelli, se lo manteneva nel testo con il quale lo aveva presentato, perchè qui il problema in discussione, onorevole Presidente, non è solo quello del cumulo delle scorte vive con le scorte morte: è che si dà questo indennizzo solo a partire dal quaranta per cento del danno. È la prima volta, onorevoli colleghi, che introduciamo in una legge questa norma: infatti in nessuno dei provvedimenti che abbiamo emanato dalla liberazione ad oggi abbiamo messo un limite del danno oltre il quale si devono dare sussidi.

Per queste ragioni non ci associamo e dichiariamo che voteremo contro questo emendamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È la prima volta che si effettua un intervento con tanta urgenza e senza tante formalità.

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . Voglio far notare che con il sistema delle scorte vive o morte chi aveva il trentacinque per cento delle scorte vive o il trentacinque per cento delle scorte morte è escluso. A mio avviso non si può accettare un simile emendamento.

S A N T A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A R E L L I . Dichiaro di far mio l'emendamento presentato dal senatore Carelli.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo di essere stato abbastanza chiaro; il problema non si pone per le zone effettivamente alluvionate dove il danno in questo settore, indubbiamente, è superiore al quaranta per cento. In altri termini noi qui prevediamo sovvenzioni di primo intervento da concedersi senza tante formalità a chi ha vivissime necessità, ossia agli alluvionati veri. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). D'accordo; c'è chi è preoccupato della percentuale. Personalmente ho la sensazione che il « notevole », a parte il fatto che può portare ogni ispettore ad interpretarlo a suo modo, esprime un concetto che può andare anche oltre il 40 per cento di perdita.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Carelli, fatto proprio dal senatore Santarelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova.

Chi non approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

C A R E L L I . Permette, signor Presidente, che spieghi al senatore Donati...? (*Vivissime proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . No, non siamo mica in Commissione di agricoltura!

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, tendente ad inserire, al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, dopo le parole « le cui scorte », le altre « vive o morte, ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Artom e Trimarchi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge sostituire le parole:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata » *con le altre:* « A favore dei conduttori di aziende agricole, di cooperative e di consorzi di conduzione, nonché di altre forme associative di conduzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi riteniamo che questo emendamento sia più chiaro del testo del Governo. Ci sembra infatti che il testo del Governo possa portare a situazioni equivocate, laddove nella formulazione da noi proposta non vi è possibilità di dubbio alcuno nell'applicazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione ha discusso sei mesi per trovare questa formula e noi ci siamo rimessi ai tecnici che ci hanno detto che va bene questa formulazione.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo con il relatore nel mantenere la formulazione proposta dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, insiste sull'emendamento?

V E R O N E S I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Artom e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bartolomei, Moneti, Vallauri ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge le parole: « in misura superiore al 40 per cento del loro valore » con le altre: « in misura superiore al 20 per cento del loro valore ».

Il senatore Moneti ha facoltà di svolgerlo.

M O N E T I . Mi sembra che l'emendamento non abbia bisogno di essere illustrato.

Praticamente, siccome è veramente molto difficile raggiungere la misura superiore al 40 per cento del danno complessivo, fissata dal decreto, abbiamo pensato di abbassare questa aliquota al 20 per cento, anche per dar modo a piccoli produttori di poter usufruire delle agevolazioni previste dal decreto-legge.

Infatti un danno del 30 per cento o anche del 40 per cento, può mettere in particolari condizioni di disagio un piccolo coltivatore che, in senso assoluto, può avere avuto un danno piccolo, ma rilevante, tenuto conto delle sue possibilità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione purtroppo è vincolata al suo voto contrario e farebbe presente che con la di-

stinzione delle due masse, scorte vive e scorte morte, si è già un pochino avvicinata alla tesi dell'opposizione in quanto si tengono distinte più ipotesi. Veda il Senato se sia il caso di accogliere o meno l'emendamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dei senatori Bartolomei, Moneti, Vallauri ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Di Prisco*).

Onorevoli colleghi, il Segretario senatore Bonafini mi ha chiesto di procedere alla votazione per divisione. Indico perciò tale forma di votazione.

I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Il Senato approva.

(*Applausi dall'estrema sinistra*).

I senatori Salari, Cittante, Deriu, Angelilli e Di Rocco hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, in fine, il seguente periodo:

« Nelle percentuali indicate le sovvenzioni potranno essere concesse anche a cooperative, consorzi o loro organizzazioni a parziale reintegrazione del valore dei prodotti conferiti dai produttori agricoli ai fini della vendita per conto ».

Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Con il mio emendamento vorrei offrire, credo soprattutto al Governo,

la felice occasione di compiere un gesto favorevole nei confronti di coloro che hanno conferito il grano agli ammassi volontari. Essendo parte di questo grano stata distrutta dai noti avvenimenti, gli enti ammassatori stanno già richiedendo ai conferenti la restituzione dell'acconto avuto all'atto della consegna del grano.

Non si tratta di un problema che dal punto di vista finanziario possa costituire un onere gravoso per l'erario dello Stato. Si tratta infatti di circa 24 mila quintali di grano andati perduti e, se anche si accedesse ad un compenso del 40 per cento della perdita subita, non si supererebbero i 60-65 milioni. Mi pare quindi che, mentre per gli interessati che sono in gran parte modesti coltivatori diretti sarebbe un sollievo non indifferente, d'altra parte l'erario dello Stato non andrebbe incontro ad un sacrificio molto oneroso.

Mi si potrà obiettare che all'articolo 22 per queste perdite è previsto un mutuo decennale all'1 per cento. Mi permetta però l'egregio rappresentante del Governo di osservare che, come è a tutti noto ed in modo particolare lo è al Ministero dell'agricoltura, gli agricoltori italiani, soprattutto i piccoli ed i modesti, sono già spaventosamente indebitati e non riescono che con grandi difficoltà a fare il proprio bilancio di gestione. Se ora a questa categoria colpita anche dalle alluvioni noi diamo la possibilità di contrarre un mutuo, sia pure all'uno per cento, ho l'impressione di offrire a questa povera gente una semplice beffa. Infatti non possiamo pretendere che, indebitati come sono, in difficoltà come sono, possano sobbarcarsi a nuovi oneri sia pure alle condizioni più facili e generose che il Governo ha pensato di concedere.

Non vorrei che anche questa disgraziata vicenda delle alluvioni costituisse, qualora il Governo e il Parlamento non andassero incontro con la maggiore generosità possibile ai lavoratori della terra, un ulteriore motivo per incoraggiare gli stessi lavoratori ad abbandonare questa terra che sta diventando per loro matrigna.

È per queste considerazioni, onorevoli colleghi e soprattutto onorevole rappresentante

del Ministero dell'agricoltura, che io vorrei augurarmi di vedere approvato questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. Faccio presente che la Commissione ha già votato contro tale emendamento.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non posso accettare l'emendamento. Siamo sempre ancora nel settore delle sovvenzioni che, ripeto, si danno sulla base di indagini sommarie affidate all'ispettore. Tanto più non posso accettare l'emendamento in quanto (a parte l'avvenuto abbassamento della percentuale di perdita): primo, potrebbero forse beneficiarne organismi che niente hanno a che fare con il mondo rurale; secondo, si tenga ben presente che queste anticipazioni trovano fondamento purchè la parola « scorta » venga intesa nel senso tecnico-giuridico di cosa necessaria alla conduzione e quindi alla ripresa dell'azienda; terzo, perchè il caso contemplato dall'emendamento trova corrispondente ed adeguato beneficio nell'articolo 22, secondo comma. Infatti il decreto prevede la concessione di mutui a basso tasso, che consentono alle cooperative di pagare alle vittime delle alluvioni il danno che hanno avuto dall'alluvione stessa.

Per queste ragioni, che il Governo raccomanda all'attenzione del Senato, il Governo stesso si dichiara contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, insiste nel suo emendamento?

S A L A R I . Di fronte alle rinnovate perplessità ed opposizioni del rappresentante del Ministero dell'agricoltura, ritengo mio dovere ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge.

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

C A R E L L I . Non insisto sull'emendamento, ma debbo segnalare il fatto che la pubblicità degli aiuti concessi, mentre può rispondere a particolari indirizzi di obiettività di intervento, inevitabilmente ritarda le varie operazioni burocratiche, appunto per il lodevole intento di evitare errori e pericolose critiche di ordine comparativo, il che, mentre stabilisce una valida giustificazione per tutte le operazioni rallentatrici, nulla concede alla ansiosa attesa degli interessati. La richiesta secondo alcuni risponde ad esigenze di garanzia; dobbiamo però convincerci che il personale dei Ministeri merita tutta la nostra fiducia. Per un solo prevaricatore che è stato oggetto di movimenti scandalistici non è giusto coinvolgere l'onesta macchina dello Stato, insostituibile strumento di ordine e di sicurezza amministrativa.

Ecco perchè ritengo superflua la pubblicazione dell'elenco delle ditte agevolate, anche perchè è difficile convincere chi ha meno ottenuto di avere ottenuto il giusto. Mi rimetto comunque al parere del relatore ed a quello del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto che la pubblicazione disposta debba garantire il controllo del pubblico sull'attività dei funzionari erogatori. Effettivamente abbiamo la massima fiducia nei funzionari e quindi potremmo benissimo fare senza anche della pubblicazione, però la Commissione l'ha voluta e l'ha introdotta nell'articolo. In ogni caso io propongo di cancellare la parola « pretorio » e di sostituirla con la parola « comunale », perchè l'albo del comune non è pretorio.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Gover-

no si rimette al Senato. Il Governo propone però di sostituire la parola « destinatari » con l'altra « beneficiari », perchè destinatario è anche colui al quale non viene data la sovvenzione, mentre la Commissione mi pare avesse inteso riferirsi ai beneficiari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge proposto dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo inteso a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, la parola « destinatari » con l'altra « beneficiari ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, inteso a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, la parola « pretorio » con l'altra « comunale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Artom e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge, dopo le parole « coltivatori diretti » le altre « a cooperative, a consorzi e associazioni agricole ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Mi sembra talmente chiaro che gradirei che, almeno per questo emendamento, non insorga il desiderio di fare delle discriminazioni che non avrebbero giustificazione, perchè il bestiame che è stato salvato dalle alluvioni è sempre bestiame, qualsiasi sia la categoria dei proprietari, a meno che non vi sia bestiame privilegiato, per essere di proprietà dei piccoli...

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. Non è che la Commissione ritenga che vi sia bestiame di vari tipi, però ritiene che corrisponda a un criterio di giustizia e a un criterio logico ammettere che vi siano aziende che hanno una minore capacità organizzativa in confronto ad altre.

V E R O N E S I . Sul bestiame ci stanno rimettendo tutti gli italiani...

T R A B U C C H I , relatore. Nella sostanza la Commissione si è pronunciata così, però naturalmente si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Con il secondo comma dell'articolo 18 si dà una agevolazione particolare alle aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, e la ragione c'è. Infatti, al di fuori di queste fattispecie, è chiaro che chi ha ben altre possibilità economiche (e comunque prende le altre sovvenzioni che, senza discriminazioni, sono state stabilite per tutti), troverà senz'altro sul mercato quanto occorre per il mantenimento del bestiame; a meno che non si tratti di bestiame vagante, per il quale è previsto che, in ogni caso, sono chiamati a provvedere per sei mesi gli enti di sviluppo. Poichè il Governo sta facendo il possibile perchè sul mercato non manchi il mangime e il foraggio, si può ammettere questo beneficio per le categorie che ho citato, ma non è possibile estenderlo ad ogni livello.

Il Governo pertanto è contrario all'emendamento.

B E R L A N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R L A N D A . Desidero fare un'osservazione che servirà per la discussione sul rispetto delle competenze regionali, che seguirà. Nella regione Trentino-Alto Adige il

Ministero dell'agricoltura non dispone di propri Ispettorati provinciali per l'agricoltura, nè di Ispettorati per le foreste. Bisogna tener presente questo perchè in quelle due provincie il Ministero non potrà operare nel modo prescritto da questo articolo e dai precedenti. Nel penultimo comma dell'articolo 18, inoltre, si prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste possa delegare o incaricare di questi compiti anche gli enti di sviluppo o altri enti pubblici, ma non si fa alcuna esplicita menzione della regione autonoma che ha competenza primaria. Ritengo che questa mia osservazione debba essere fatta ora, affinchè sia tenuta presente quando verrà posto il problema, come assicurato dal signor Ministro e confermato dal signor Presidente di questa Assemblea.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Risulta pertanto assorbito il seguente emendamento presentato dai senatori Nencioni, Gray, Picardo, Maggio, Grimaldi, Pace, Pinna, Lessona, Ponte, Turchi, Ferretti, Latanza, Crollalanza, Fiorentino, Basile e Franza:

Al secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge, dopo le parole: « e loro cooperative » inserire le altre: « consorzi e associazioni agricole ».

I senatori Nencioni, Gray, Picardo, Maggio, Grimaldi, Pace, Pinna, Lessona, Ponte, Turchi, Ferretti, Latanza, Crollalanza, Fiorentino, Basile e Franza hanno presentato un emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 18 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Al terzo comma dell'articolo 18 del decreto-legge, dopo le parole: « , alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi »,

inserire le altre: « nonchè ai consorzi e ad altre forme associative di conduzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I . Noi riteniamo che, come sono state incluse le cooperative agricole di conduzione e i loro consorzi, possano essere inclusi, per lo stesso motivo, anche i consorzi e le altre forme associative. Se ci si fosse limitati a prevedere solo gli enti pubblici operanti nel settore agricolo, comprenderemmo la totale estromissione delle organizzazioni private. Poichè sono stati inclusi alcuni tipi di associazioni di natura privatistica, non appare giusto estrometterne altri. Sarebbe una discriminazione quanto meno ingiusta. D'altro canto, essendo nota l'attività feconda che svolgono i consorzi e le associazioni di produttori, riteniamo che il nostro emendamento possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario, signor Presidente, perchè ha delle perplessità e mantiene le sue perplessità anche per la già avvenuta inclusione delle cooperative agricole di conduzione, nonchè dei consorzi, in quanto si tratta di funzioni pubbliche che non possono essere affidate a enti privati.

È vero che tutto si ricollega a un potere discrezionale del Ministero; ma, trattandosi in ultima analisi di pubblico denaro amministrato in ipotesi da enti privati, a scoraggiare certe iniziative sarà già di per sè sufficiente la considerazione che se ne dovrà

rendere un conto giudiziale, con tutte le conseguenze e complicità che ciò comporta.

Il Governo è per il testo del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Grimaldi, insiste per la votazione dell'emendamento?

G R I M A L D I . Proprio per le ragioni esposte dal Sottosegretario, insistiamo. Riteniamo che le perplessità, se sussistono, devono contemplare tutte le organizzazioni di natura privatistica, senza discriminazioni tra cooperative e consorzi o altra forma associativa. Pregherei l'onorevole Sottosegretario di ritirare, pertanto, la sua opposizione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 18 del decreto-legge proposto dai senatori Nencioni, Gray, Picardo ed altri, non accolto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Nencioni, Gray, Picardo, Maggio, Grimaldi, Pace, Pinna, Lessona, Ponte, Turchi, Ferretti, Latanza, Crollanza, Fiorentino, Basile e Franza hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 18 del decreto-legge, i due seguenti articoli:

Art. . . .

A favore delle aziende particolarmente danneggiate e di quelle che hanno subito gravi danni anche per effetto di calamità verificatesi nelle annate agrarie del precedente quinquennio, possono essere concessi i mutui con concorso statale negli interessi previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per un importo pari alla differenza fra il contributo concesso in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

Le aziende di cui al primo comma che provvedano alla sostituzione delle macchine

ed attrezzature perdute per effetto delle calamità, possono ottenere, oltre al contributo previsto dall'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, prestiti sul Fondo di rotazione di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, d'importo pari alla differenza fra detto contributo e la spesa sostenuta.

Art. . . .

Le provvidenze previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano nella misura dell'80 per cento a favore di tutte le aziende agricole, pastorali e silvane, gravemente danneggiate, anche non ricadenti in zone delimitate a' termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al pagamento dei prodotti agricoli immagazzinati presso le aziende agricole o presso gli impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti stessi, nonché al pagamento dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati e distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

G R I M A L D I . Io desidererei illustrare contemporaneamente i due emendamenti, indicati come articoli da designare. Nel proporli siamo stati mossi da una preoccupazione e cioè quella che, nonostante i vari contributi, le varie provvidenze disposte dalla legge, questi agricoltori hanno bisogno in ogni modo di mutui a tasso agevolato. Perché hanno bisogno di mutui? Noi dobbiamo riportarci nelle zone che sono state colpite. Io stamane avevo con me una descrizione fatta da un giornale, ove si parla di acqua che ha invaso completamente gli scantinati,

di acqua che permane ancora ad una altezza di due metri tanto nelle città che nelle campagne.

Quindi è andata distrutta ogni cosa. Senza voler qui fare il quadro pietoso della situazione di quelle zone, situazione che dovrebbe indurci ad avere uno spirito molto comprensivo per le popolazioni che hanno sofferto tanto duramente negli affetti e nei beni, io penso che, se veramente vogliamo consentire la ricostruzione, se vogliamo che si riprenda quella vita economica e di sviluppo, che c'era in quelle zone fra le più progredite, dobbiamo dare non solo tutti i contributi, ma anche i mutui agevolati. Questa è l'impostazione che diamo ai due articoli. Come è facile rilevare, non chiediamo aumenti di contributi, chiediamo soltanto che venga prevista la possibilità di avere mutui agevolati, affinché possa aversi la copertura della somma effettiva da spendere. Se questo concetto venisse accolto dal Senato noi potremo sviluppare meglio l'argomento. In tal senso abbiamo articolato i due emendamenti. Riteniamo che possano essere concessi mutui con concorso statale al tasso d'interesse previsto dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966 e per un importo pari alla differenza fra il contributo concesso e la spesa reale.

Nella stessa maniera pensiamo che sia necessario provvedere per la ricostituzione delle scorte vive e morte, danneggiate o distrutte; e ciò con riferimento alle facilitazioni previste dalla legge sulla montagna.

Con l'altro emendamento proponiamo che le provvidenze previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applichino nella misura dell'80 per cento a favore di tutte le aziende agricole, pastorali e silvane, gravemente danneggiate, anche non ricadenti in zone delimitate ai termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Perchè proponiamo che siano applicati anche a queste? Perchè sappiamo che la legge n. 739, con quel famoso criterio di valutazione dei danni che devono essere non inferiori al 40 per cento, è una legge che non opera assolutamente. Quella legge pur completa nella sua formulazione, a causa di

questo vincolo e per il fiscalismo degli uffici tecnici erariali preposti a fare gli accertamenti dei danni, non ha mai consentito alcun beneficio alle aziende.

Ma c'è di più, onorevoli colleghi. C'è una disposizione del Ministro delle finanze che ha interpretato in senso ancor più restrittivo la norma. Quando si parla di danno, esso non è più riferito al danno dell'azienda, ma si vuole che vaste zone siano state danneggiate, in maniera tale da costituire, queste vaste zone, un'alta percentuale in rapporto all'intera provincia. Se, per esempio, un comune della provincia di Firenze ha avuto distrutta la sua agricoltura, ma quel comune non rappresenta che la centesima parte dell'intera provincia, in quel comune, onorevoli colleghi, la legge n. 739 non opera. Questa è l'impostazione che ha dato il Ministro delle finanze ed è per questo che vi invitiamo a volere aderire alla nostra sollecitazione. La legge n. 739 ha previsto, sì, danni di carattere eccezionale, ha voluto venire incontro a fenomeni che purtroppo si ripetono sovente, ma non ci si era mai trovati di fronte all'imponenza così incalcolabile di danni come quelli che si sono abbattuti questa volta su un terzo del territorio nazionale.

Se vogliamo veramente aiutare questi agricoltori, se vogliamo veramente far sì che questi possano ottenere i benefici di questa legge, dobbiamo disancorarci dalla citata legge n. 739.

Ecco quali sono le ragioni per cui noi vi preghiamo di accettare la prima parte di questo emendamento, cioè che siano accordati questi benefici anche a quei territori che non sono stati delimitati o, mi pare di aver chiarito il perchè, non saranno mai delimitati.

Con l'altra parte del nostro emendamento si tende a fissare, praticamente, un criterio per cui si possa veramente far beneficiare i nostri agricoltori danneggiati delle provvidenze di legge. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . I senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Trimarchi ed Artom hanno presentato un emendamento

tendente ad inserire, dopo l'articolo 18-bis del decreto-legge, i due seguenti articoli:

Art. ...

A favore delle aziende particolarmente danneggiate e di quelle che hanno subito gravi danni anche per effetto di calamità verificatesi nelle annate agrarie del precedente quinquennio, possono essere concessi i mutui con concorso statale negli interessi previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per un importo pari alla differenza fra il contributo concesso in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

Le aziende di cui al primo comma che provvedano alla sostituzione delle macchine ed attrezzature perdute per effetto delle calamità, possono ottenere, oltre al contributo previsto dall'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, prestiti sul Fondo di rotazione di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, d'importo pari alla differenza fra detto contributo e la spesa sostenuta.

Art. ...

Le provvidenze previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano nella misura dell'80 per cento a favore di tutte le aziende agricole, pastorali e silvane, gravemente danneggiate, anche se non ricadenti in zone delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al pagamento dei prodotti agricoli immagazzinati presso le aziende agricole o presso gli impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti stessi, nonchè al pagamento dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati e distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali e delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti.

Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Molto brevemente, signor Presidente, perchè immagino che il relatore dirà che è legato al vincolo della Commissione e il Sottosegretario dirà che il Governo è legato a un certo quadro, faccio una sola considerazione: purtroppo, per queste premesse che noi stiamo attuando in agricoltura, quello che non concediamo alla agricoltura finiamo per pagarlo in altri settori, e così ci siamo ridotti ad importare, importare ed importare prodotti agricoli dall'estero. Se il Sottosegretario ci vorrà dare una spiegazione logica dei motivi per cui non riterrà di accogliere la proposta di emendamento ci farà veramente cosa grata; noi però non vediamo perchè si debbano respingere impostazioni del genere, come quella ultima sottolineata dal collega Grimaldi, che purtroppo evidenzia una realtà che, nell'esecuzione di leggi esistenti, gli agricoltori hanno dovuto constatare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione, nei riguardi dell'estensione, al di fuori delle zone delimitate, dei benefici di cui alla legge n. 739, pensa che una formulazione simile a quella dell'articolo 20-bis si potrebbe anche accettare, purchè si adotti la stessa formula: per le « aziende dentro le zone » sia pacifica l'applicazione; per le « aziende specifiche danneggiate, ma fuori zona » bisognerà fare un accertamento *ad hoc*. Siccome per la materia fiscale, che è quella che la Commissione ha sentito di più, si è fatto l'articolo 20-bis in cui tutti questi casi sono particolarmente previsti, mi pare che lo stesso concetto si possa applicare

anche per la concessione di mutui e per gli altri interventi.

Per quello invece che riguarda la possibilità di cumulare i mutui vecchi e nuovi, io penso che dovrebbe bastare il criterio, che è pure previsto in una norma dell'articolo 20, per cui può essere riassorbito, nel mutuo nuovo, il mutuo vecchio.

Naturalmente qui si vuole qualche cosa di più, perchè si vuole anche un importo pari alla differenza tra il contributo concesso in applicazione della legge del 1960, n. 739, e la spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20.

Qui si va un pochino al di là perchè si vorrebbe dare insieme contributo e mutuo e questo, si sa, è contrario alle direttive che la Commissione ha adottato in via generale.

Quanto poi all'altro emendamento in cui si dice che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge numero 739 si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito, la Commissione è stata contraria.

Io sono legato al voto della Commissione, ma mi pare che possa anche essere giusta la distinzione tra chi può più e chi può meno.

Concludendo, il secondo comma dell'emendamento Nencioni e Gray è purtroppo, secondo me, precluso perchè quando si dice che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al pagamento dei prodotti agricoli immagazzinati, se si tratta di contributi non ne possiamo parlare, se si tratta invece di mutuo mi pare che la norma sia compresa in uno degli articoli predisposti dalla Commissione. Comunque, se non fosse compresa, sarebbe giusto introdurre una disposizione per la quale, per porre rimedio alla perdita dei prodotti di cui si parla, sia ammesso il mutuo a tasso agevolato.

Ma abbiamo già detto che è previsto il mutuo all'1 per cento per dieci anni, nell'articolo 22 se non sbaglio.

Qui si vorrebbe estendere queste provvidenze anche agli impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti stessi; quanto al pagamento

dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati e distrutti, mi sembra proprio che la materia dovrebbe rientrare nelle normali disposizioni della legge n. 739.

A L C I D I R E Z Z A L E A. In definitiva, non abbiamo compreso il suo pensiero.

T R A B U C C H I, *relatore.* Allora, glielo riassumo: sì per la estensione agli ammassi, anche senza forma di cooperativa; sì per l'applicazione alle aziende fuori zona, purchè si applichino norme analoghe a quelle dettate da questo, sempre maledetto, Ministero delle finanze che però questa volta viene incontro anche a voi; no per gli altri casi.

V E R O N E S I. Signor Presidente, in questa situazione chiederemmo l'accantonamento dell'articolo per poter sottoporre un emendamento più razionale in relazione al parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E. D'accordo. Ella potrà concordare l'emendamento con la Commissione e col rappresentante del Governo, che intanto invito ad esprimere il suo avviso al riguardo.

S C H I E T R O M A, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono fin d'ora contrario, signor Presidente, e ne dirò i motivi principali.

Questo emendamento si deve respingere, perchè determina interferenze tra due ordini di norme, quello sullo sviluppo agricolo e quello sul ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, configuranti interventi pubblici che perseguono fini diversi.

Ora, se è vero che nelle zone danneggiate dovrà operarsi un opportuno coordinamento, cosa questa alla quale potrà provvedersi in sede di elaborazione di direttive regionali, è anche vero però che i mezzi per lo sviluppo agricolo non possono essere distolti per ripristinare l'efficienza produttiva.

L'emendamento è poi da respingere anche perchè instaura nella sistematica degli interventi pubblici un cumulo di benefici.

Il secondo emendamento è pure da respingere perchè non trova giustificazione per gli alti livelli contributivi ai quali si può già pervenire in base alle norme vigenti. In altri termini, pur comprendendo lo spirito soprattutto del primo emendamento, ma anche del secondo, nei limiti in cui si preoccupano di un'azione coordinata tra politica di ripristino e politica di sviluppo, il Governo dichiara che tuttavia è possibile, in sede di piani regionali, anche senza mutare il testo del decreto e delle altre leggi, coordinare sufficientemente i due aspetti in modo da ottenere il migliore dei risultati.

V E R O N E S I . Il Governo non ha spiegato il motivo per cui nell'articolo 20-bis, primo periodo, recepisce il principio che noi abbiamo inserito nel nostro primo capoverso. Vorrei che ciò mi venisse spiegato. Invece abbiamo ascoltato una dichiarazione prefabbricata che non incide su quello che abbiamo detto.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tra l'altro, noi respingiamo il criterio del danno reiterato. Dichiaro ancora una volta che i presenti provvedimenti sono diretti agli alluvionati del periodo che è precisato nella legge. E tutti sanno che si tratta di alluvionati che si trovano veramente in condizioni particolari.

G R I M A L D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . A mio avviso l'emendamento ha una sua sostanza ed una sua verità. Non si può dire che esso non è rivolto a ripristinare lo stato di produttività delle zone.

Noi siamo in presenza di alluvioni, signor Sottosegretario. Io desidero insistere e, se il Sottosegretario è d'accordo sulla sospensiva, possiamo trovare un modo per non sbattere la porta in faccia agli alluvionati in un momento in cui hanno bisogno di queste

provvidenze e nel settore in cui ve ne è maggiore necessità. Bisogna alle volte avere il coraggio di dire le cose come stanno.

Io ritengo che ci sia stata un'interpretazione errata, forse perchè noi abbiamo espresso male i nostri concetti, poichè l'insensibilità del Sottosegretario e il suo atteggiamento negativo si possono spiegare solo in questa maniera.

Ecco perchè io penso che si debba riprendere la proposta di rinvio affinchè, chiarendo meglio al Sottosegretario e alla Commissione la nostra impostazione, si possa arrivare alla formulazione di un articolo che possa essere approvato.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, insiste per la votazione del suo emendamento?

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, devo constatare che vi sono risposte prefabbricate di cui il signor Sottosegretario si fa portatore. Noi parliamo bianco e ci si risponde nero, e allora che cosa dobbiamo fare?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, innanzitutto qui non c'è ovviamente un Sottosegretario che può fare quello che vuole, ma è presente chi risponde a nome del Governo nel suo complesso. In secondo luogo ho già detto che ci sono altri benefici. Il primo comma del secondo emendamento non trova nel pensiero del Governo possibilità di accoglimento, poichè ci sono già altri benefici di cui possono godere queste aziende cosiddette non delimitate e quindi non alluvionate nel vero senso della parola.

G R I M A L D I . Lei ritiene che questo avvenga con la legge n. 739?

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo articolo aggiuntivo presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora al secondo articolo aggiuntivo...

T R A B U C C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , relatore. Onorevole Presidente, bisognerebbe procedere alla votazione per parti separate. Infatti sul primo comma la Commissione è favorevole purchè lo si coordini con il testo adottato per il Ministero delle finanze. Per il secondo comma si rinvia all'articolo 22 e sul terzo comma la Commissione è contraria.

V E R O N E S I . Aderisco al parere espresso dalla Commissione.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . A me sembra che il relatore abbia dimenticato che in Commissione abbiamo apportato delle modifiche, e che per quanto riguarda la legge n. 739 abbiamo sempre fatto riferimento ai comuni indicati dai decreti del Presidente e non alle zone. Il problema posto non sussiste. Abbiamo modificato il meccanismo della legge n. 739, facendo sempre riferimento, come ho detto, ai territori dei comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica.

T R A B U C C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , relatore. In questa confusione qualche errore si può fare. Ha perfettamente ragione il senatore Fortunati

perchè nell'articolo 20 è detto: « Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi... ». Quindi sostanzialmente l'individuazione aziendale al di fuori della zona che è stata delimitata c'è.

P R E S I D E N T E . Metto quindi ai voti il secondo articolo aggiuntivo presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Conseguentemente, i due articoli che i senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Trimarchi ed Artom hanno proposto di inserire dopo l'articolo 18-bis sono preclusi.

I senatori Di Prisco, Albarello e Masciale hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge, le parole: « a lire 100 mila » con le altre: « a lire 500 mila ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

D I P R I S C O . Questo articolo che è stato aggiunto dalla Commissione prevede i contributi ai pescatori di mestiere singoli od associati ed ai piscicoltori; però per quanto riguarda l'ammontare dei contributi mentre nelle disposizioni precedenti è prevista la concessione di contributi fino al 70 per cento del danno sofferto, ora, per quanto riguarda i pescatori, si ci ferma alla cifra di 100 mila lire. Ora se teniamo conto che lo stesso articolo parla di natanti, reti ed altri beni strumentali, noi sappiamo quanto costa tutta questa attrezzatura per i pescatori e sappiamo anche che quando interviene qualche danno, specialmente per queste attrezzature, il danno non è mai limitato. Senatore Trabucchi, lei certamente conosce l'origine di una espressione veneta « ostrega che sbrego », che è venuto proprio dai pescatori chiogetti, ogni volta che la rete veniva intaccata e la rottura non era limitata al punto di urto ma trovava poi una sua espansione. Questa frase dovrebbe farla riflettere, senatore Trabucchi, quando proponiamo il

contributo a favore dei pescatori nell'ammontare di 500 mila lire, tenendo conto di quelli che sono oggi i valori reali per quanto riguarda l'acquisto e la riparazione di natanti, reti ed altri beni strumentali.

P R E S I D E N T E . Anche i senatori Fabretti, Santarelli e Conte hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge, le parole: « lire 100 mila » con le altre: « lire 500 mila ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svolgerlo.

F A B R E T T I . Mi pare che le considerazioni fatte dal collega Di Prisco abbiano fondamento. Al fondo di questo provvedimento, e quindi della sua insufficienza, secondo me, c'è una sottovalutazione dell'importanza del settore della pesca. Non si lascia passare occasione da parte del Governo di sottolinearne l'importanza, però si arriva a fare un decreto di questo genere, nel quale la pesca nelle acque interne viene completamente esclusa da ogni beneficio. La Commissione ha provveduto in parte a riparare a questa lacuna, ma riteniamo che questo contributo fino a 100 mila lire non abbia veramente senso. Si tratta di piccole imprese di pesca che sono parificate a tutti gli effetti alle imprese artigiane. Si tratta di cooperative di pescatori, di piccoli operatori economici, che hanno tutte le caratteristiche dell'artigiano, del coltivatore diretto, eccetera. Queste aziende di pesca non hanno mai avuto una considerazione adeguata in una serie di leggi passate. Oggi si vuol ripetere la stessa cosa. Noi crediamo sia un'esigenza ed un dovere riparare ad un'ingiustizia e portare quindi il contributo al livello delle 500 mila lire così come è previsto per altre categorie di lavoratori autonomi. Bisogna anche tener presente che in molti casi si tratta di gente che ha perduto letteralmente tutto, che ci vorranno dei mesi per prosciugare le acque e ricostituire le attrezzature da pesca, i magazzini interni, le reti eccetera. Quindi mi pare proprio che le 100 mila lire non abbiano senso. Basta citare un solo caso, onorevole relatore e signori del Governo:

la cooperativa « Adriatica » di Scardovari, composta di 63 soci, ha perso letteralmente tutto, per diverse decine di milioni e per somme individuali intorno al milione (600-700-800 mila lire). Con gente che ha perduto tutto quello che aveva come si fa a proporre il limite di 100 mila lire? L'ingiustizia a me pare che traspare anche da un'altra norma contenuta nello stesso articolo. La Commissione, per i piscicoltori ha stabilito un contributo fino al livello di un milione. Non è che questo contributo non vada bene, anzi siamo d'accordo, perchè questo è un settore importante e quindi questo contributo va dato; ma se teniamo conto anche del ceto sociale, se consideriamo che i proprietari delle piscicoltura non sono degli operatori economici, dei lavoratori autonomi, e non rischiano come i pescatori, mi pare che questa misura riveli un'ingiustizia grave a danno dei pescatori delle acque interne e delle cooperative da pesca. Per queste ragioni insistiamo e chiediamo che il Senato approvi questo nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Angelilli e Salari hanno presentato un emendamento inteso a sostituire, al primo comma dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge, le parole: « lire 100.000 » con le altre: « lire 300.000 ».

Il senatore Angelilli ha facoltà di svolgerlo.

A N G E L I L L I . Riallacciandomi alle ultime parole del collega Fabretti, richiamo l'attenzione del Senato e del Governo sul fatto che si vuol dare ai pescatori di acque interne un trattamento che non è conforme a quello che si dà ad altre categorie disagiate. Se alle piccole imprese commerciali e artigiane diamo un certo riconoscimento, diamo lo stesso riconoscimento anche ai pescatori tutti che costituiscono la categoria più umile, più disagiata e più povera. (*Applausi*).

Poichè a causa di una situazione di ristrettezza finanziaria siamo vincolati a una somma ben precisa, ho presentato un emendamento che, subordinatamente a quanto propongono i colleghi Di Prisco e Fabretti, fissa l'entità del contributo a fondo perduto

in un massimo di 300 mila lire. Ringrazio la Commissione che ha posto il problema, però ritengo che sia stato offensivo per la categoria dei pescatori di acque interne offrire una somma fino ad un massimo di 100 mila lire; sappiamo tutti quello che costano le varie attrezzature e quindi 100 mila lire sono del tutto insufficienti. In sede di Commissione mi ero dichiarato contrario a togliere il miliardo agli artigiani; ma nel momento in cui questa somma è stata sottratta ad un'altra modesta categoria, ho posto la questione dei pescatori. Sono stati stanziati 500 milioni in più; si intendeva che questa somma dovesse essere ripartita tra la pesca marittima e la pesca nelle acque interne, il che non è avvenuto. Non essendo stati approvati dall'Assemblea alcuni articoli, abbiamo delle somme a disposizione; potrebbero essere destinate ai pescatori delle acque interne affinché anche a questi umili lavoratori sia accordato un equo contributo, data la situazione disagiata in cui si trovano. Conto, quindi, sull'approvazione almeno del mio emendamento che aumenta fino a 300.000 lire il contributo, somma che rappresenta il minimo delle esigenze di ripristino delle attrezzature danneggiate.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, avverto fin da ora che non penso di dover proporre una seduta notturna a un'Assemblea che è già stanca. Se l'Assemblea acconsente, io proporrei di proseguire il nostro lavoro fino a tarda ora e di rinviare il seguito della discussione a domani. C'è ancora molto da fare, quindi occorre sobbarcarsi a questo sacrificio.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

T O R T O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R T O R A . Onorevoli colleghi, io concordo con le valutazioni che sono state fatte dal senatore Albarello e da altri senatori in merito ai problemi della pesca interna; desidero aggiungerne alcune altre e poi parlare del problema specifico.

L'alluvione ha colpito soprattutto le attrezzature dei pescatori, singoli o associati, che operano nelle acque interne. Noi che viviamo quella realtà sappiamo che l'alluvione ha spazzato via tutte le loro attrezzature. Io non posso fare un rapporto fra attrezzatura marittima e attrezzatura per le acque interne, ma è chiaro che 100 mila lire possono sopperire al danno di chi va a pesca con la lenza; chi conosce il tipo di pesca che viene attuato nelle valli sa che le attrezzature sono veramente rilevanti. Non si può pertanto istituire un rapporto da 5 a 1 fra attrezzature marittime e attrezzature per le acque interne.

Prego il rappresentante del Governo e la Commissione di meditare attentamente su questo aspetto del problema. Non è che noi, per il fatto che viviamo nelle valli, facciamo una questione di campanilismo: presentiamo una situazione estremamente obiettiva. Occorre pertanto ripartire più equamente i fondi che sono stati messi a disposizione per questo capitolo.

Desidero poi fare un'altra osservazione sulla quale vorrei avere una risposta da parte del Governo; ritengo infatti che, essendo messa a verbale, possa consentirci di sviluppare poi determinate iniziative. Con questo articolo diciamo che vengono dati fino a 1 milione di lire ai piscicoltori alluvionati.

Ebbene, a Comacchio abbiamo un'azienda di valle: cosa è accaduto? Che il mare ha spazzato via gli argini della valle e le anguille e i cefali che vengono raccolti per Natale sono ritornati in mare. Quindi l'azienda ha perduto tutto il pesce, per un valore che in totale supera i cento milioni.

Oltre ad avere questo danno, ha avuto anche un danno per la impossibilità di effettuare la trasformazione industriale del pesce. Ora noi non potremo certamente considerare queste aziende come aziende di pesca. Ci troviamo infatti di fronte ad aziende industriali e, pertanto, ritengo che dette aziende debbano essere considerate tali dalla legge a tutti gli effetti; non vorrei che domani per un danno di cento milioni venisse dato un milione. A questo proposito desidererei una risposta dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Vorrei domandare al Governo se, di fronte a queste richieste, domani sarà in condizione di dirci approssimativamente di quante ditte si tratta, perchè il Senato non si trova ora nelle condizioni di conoscere se aumentando i contributi fino a 200, 300 mila lire si arriverà ad un onere di cento milioni o di cento miliardi. Non mi sembra che sia neanche onesto proporre una soluzione in materia di quantità, di casi, essendo il Senato completamente a digiuno di notizie.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo opportuno dichiarare che potrà essere estremamente difficile precisare con tutta urgenza il numero effettivo dei pescatori danneggiati.

D'altronde, se consideriamo nel loro insieme le provvidenze stabilite per il settore, il massimo di lire 100 mila si riferisce ai soli pescatori. Per i piscicoltori invece è previsto addirittura un massimo di un milione di lire; ma per il settore medesimo provvede anche la norma di cui al terzo comma dell'articolo 20 e non è escluso, mi pare, che, se gli impianti assumono caratteristiche industriali, si potranno forse avere alternativamente altre provvidenze previste in altra parte del decreto.

M I L I T E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I . Vorrei far rilevare alla Commissione e al Senato che abbiamo stabilito un contributo sino a 500 mila lire per i gondolieri. Ora, ad evitare una sperequazione all'interno della legge tra gondolieri e pescatori, potremmo ridurre il contributo dei gondolieri a 250 mila lire ed ele-

vare quello dei pescatori fino a 250 mila lire.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, io credo che il Governo questi compiti che sono suoi li debba affrontare. Che significato ha che il Governo non è in condizioni di dire al Senato a quanto ammontino, che non è in grado o che ritiene difficile appurare quanti sono? Perchè questo potrebbe rappresentare una contraddizione con il no del Governo al miglioramento. Infatti, se fossero pochissimi, non ci sarebbe ragione di dire di no, perchè l'onere sarebbe lieve; se fossero molti, allora il Senato dovrebbe esaminare il problema nel suo insieme. Credo quindi che si debba insistere nella richiesta, anche perchè occorre conoscere per deliberare.

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre osservazioni, la proposta di accantonare gli emendamenti al primo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge è accolta.

I senatori Fabretti, Santarelli e Conte hanno presentato un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al secondo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge, sostituire le parole: « al Ministero dell'agricoltura e delle foreste » con le altre: « alle rispettive Amministrazioni provinciali, salve le competenze delle Amministrazioni regionali ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F A B R E T T I . Noi proponiamo una variazione alla formulazione proposta dalla Commissione, cioè che le domande anzichè essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengano presentate all'Am-

ministrazione provinciale. E questo per diverse ragioni. Intanto perchè, secondo noi presentare queste domande per i danni subiti dai pescatori per le acque interne al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cioè in questo caso agli Ispettorati agrari, vuol dire presentarle ad un ente che non si interessa quasi mai dei problemi della pesca, dei problemi di questo settore della piscicoltura; perchè in realtà chi provvede, chi s'interessa, chi sta dietro a queste cose è l'assessore della provincia preposto alla caccia, alla pesca, al turismo, eccetera.

Quindi, a noi pare che far presentare delle domande a questo ente, alla provincia, sia la via migliore, più giusta, anche per evitare o ingiustizie in senso restrittivo o errori in senso di larghezza verso chi fa delle richieste di danno non propriamente reale.

Secondo noi questa è la strada da seguire e che proponiamo. Anche perchè in questo modo riteniamo di valorizzare l'ente locale a questi scopi, il che ci pare sia un indirizzo sul quale tutti quanti dovremmo convenire.

PRESIDENTE. I senatori Albarello, Di Prisco e Masciale hanno presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al secondo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alle Amministrazioni provinciali per quanto riguarda i pescatori di mestiere delle acque interne ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione ritiene che sarebbe stato meglio aver già risolto il problema delle regioni a statuto speciale; per forza di cose dobbiamo rinviare in quanto non abbiamo ancora risolto il problema delle competenze regionali e la questione della pesca nelle acque interne è di competenza delle regioni.

FABRETTI. Scusi ma fa capo alle provincie, c'è un assessorato apposito.

TRABUCCHI, relatore. Non sarebbe giusto fare le domande alle provincie, perchè le domande vanno fatte agli organi erogatori. Ma di fronte alle regioni a statuto speciale bisogna rinviare. Siccome non abbiamo deciso l'argomento delle competenze, non possiamo decidere questo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, non possiamo creare in questi interventi interferenze tra organi statali ed organi autarchici in una questione tanto importante come questa della concessione dei contributi. Se c'è preoccupazione di comodità per gli interessati, o altro, potrei accedere a questa formulazione: « A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli ispettorati provinciali della agricoltura ».

TRABUCCHI, relatore. Ma se le regioni a statuto speciale non ci sono?

FABRETTI. Aderisco al testo proposto dal sottosegretario Schietroma e ritiro il mio emendamento.

DI PRISCO. Ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 18-bis del decreto-legge, dopo le parole: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », le altre: « o agli ispettorati provinciali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Masciale, Di Prisco e Albarello hanno proposto un emendamento inteso ad

aggiungere all'articolo 18-bis, in fine, il seguente comma:

« La legge 27 dicembre 1956, n. 1457 è estesa agli esercenti l'industria della pesca, singoli od associati in cooperative, operanti in acque interne dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

D I P R I S C O . La legge che io richiamo riguarda l'istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio; e l'articolo 1 prevede che è istituito, presso il Ministero della marina mercantile, un fondo per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, a favore degli esercenti l'industria della pesca.

Con l'occasione vorremmo che il provvedimento fosse esteso anche agli esercenti l'industria della pesca singoli od associati in cooperative che operano in acque interne dei comuni colpiti dalle alluvioni.

P R E S I D E N T E . I senatori Fabretti, Santarelli e Conte, hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 18-bis del decreto-legge, il seguente:

Art. 18-ter.

« La legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è estesa agli esercenti l'industria della pesca, singoli od associati in cooperative, operanti in acque interne dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

F A B R E T T I . L'emendamento è analogo a quello illustrato dal senatore Di Prisco.

È vero, si tratterebbe di far operare nei confronti della pesca che avviene nelle acque interne la legge 27 dicembre 1956, numero 1417, che riguarda il credito per la pesca in acque marittime. È questa la sola

legge per il credito a questo settore economico così importante nel nostro Paese.

Ora, a noi non pare giusto mantenere ancora la limitazione sancita da quel provvedimento, cioè non pare giusto che tale legge non operi anche per la pesca nelle acque interne.

Mi permetto di sottoporre all'attenzione del relatore, del Governo e del Senato il paragrafo e) della legge n. 1457 all'articolo 1 che prevede interventi per impianti, ampliamenti, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime. Se avessimo tolto le parole: « in acque demaniali marittime » saremmo arrivati alla soluzione veramente logica, perchè tutte queste cose le troviamo anche nella pesca in acque interne, con le stesse condizioni di vita, spesso anche più disagiate.

Non si vede allora perchè questa legge non debba operare per tutto il settore della pesca. Io credo che quando questa legge fu varata, nel 1956, essa fu limitata per il fatto che la competenza del settore della pesca è di due dicasteri, marina mercantile e agricoltura e foreste. Io credo che, se la maggioranza e il Governo accettassero questo nostro emendamento, faremmo una opera di giustizia nei confronti dei pescatori delle acque interne, metteremmo a loro disposizione un certo credito e la faremmo finita con queste discriminazioni negative nei loro confronti, nei confronti di una categoria di cui il collega Angelilli ha esaltato le doti e i sacrifici ed avvieremmo anche un processo di unificazione a livello ministeriale nel settore, gettando le basi per una competenza ministeriale unica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione è d'avviso che in materia si possa fare un voto, un ordine del giorno perchè si arrivi ad una norma analoga, per la pesca nelle acque interne, alla legge n. 1457 del 1956. Ma se questa sera io porto la mia

famiglia a mangiare nella casa dell'onorevole senatore che ha testè parlato, egli di certo si lamenterà un po'.

Qui c'è un fondo che è destinato ad un determinato ramo di attività e che non può essere dirottato per favorire gli esercenti di altri rami.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario perchè è evidente che non si possono confondere le due materie. La legge cui si fa riferimento nell'emendamento è di competenza del Ministero della marina mercantile e non è possibile incidentalmente estenderla, con un emendamento in questa sede, alla pesca nelle acque interne che è di competenza del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Senatore Di Prisco, insiste per la votazione del suo emendamento?

DI PRISCO. Lo ritiriamo, riservandoci di riproporre l'argomento in altra sede.

FABRETTI. Anche noi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Samaritani e Simonucci hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine al primo comma, lettera b), dell'articolo 20 del decreto-legge, le parole: « e cooperative agricole di conduzione ».

Il senatore Samaritani ha facoltà di svolgerlo.

SAMARITANI. Se l'onorevole Sottosegretario mi assicura che le cooperative di conduzione agricola sono comprese nella norma, io ritiro l'emendamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono in grado di dare l'assicurazione richiesta dal senatore proponente. Ogni qual volta si dice « azienda singola », è evidente che ci

si riferisce anche alle cooperative agricole di conduzione, le quali sono appunto aziende singole.

D'altra parte io mi preoccupo — ed è per questo che chiedo al senatore proponente di ritirare l'emendamento — del fatto che, se noi inseriamo specificazioni in alcuni punti della legge e le omettiamo in altri, rischieremo di escludere talune aziende da alcuni benefici. Si potrebbe infatti arguire: dove il legislatore ha voluto, ha messo la specificazione; dove non ha voluto, l'ha tralasciata.

Penso pertanto che sarebbe opportuno ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Samaritani, insiste sull'emendamento?

SAMARITANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Lorenzi, Trabucchi e Zannini hanno proposto un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, le parole: « allevamento avicolo » con le altre: « allevamento avicunicolo ».

TRABUCCHI, *relatore*. È una dizione più corretta.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concorro ed accetto l'emendamento.

BONACINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. Credo che la Commissione sia incorsa qui in una dimenticanza. Bisognerebbe infatti includere nella disposizione di cui al terzo comma anche i floricoltori. Il terzo comma dovrebbe pertanto suonare: « Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonchè per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di floricoltura ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Lorenzi, Trabucchi e Zannini, che, con l'integrazione proposta dal senatore Bonacina, resta così formulato:

« Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, sostituire le parole: " allevamento avicolo " con le altre: " allevamento avicunicolo » ed aggiungere, in fine, le parole: " e di floricoltura " ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Santarelli, Moretti, Gomez d'Ayala e Conte hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 20 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

« Ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri, per la parte di loro spettanza, in deroga all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960 n. 739, i contributi saranno corrisposti nella misura del cento per cento ».

Il senatore Santarelli ha facoltà di svolgerlo.

S A N T A R E L L I . L'emendamento non ha bisogno di illustrazione. Nelle leggi precedenti è sempre stata prevista una certa differenziazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è contraria.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non è possibile accettare l'emendamento. Infat-

ti non si tratterebbe più di un contributo, bensì di sancire addirittura il principio che praticamente lo Stato è garante al cento per cento delle perdite che si verificano in certe circostanze.

Pertanto, a parte la questione dei mezzi, il Governo è contrario anche per questo motivo.

P R E S I D E N T E . Senatore Santarelli, insiste sull'emendamento?

S A N T A R E L L I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Santarelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . I senatori Bartolomei, Moneti ed altri senatori hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 20 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Aggiungere, all'articolo 20 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

« Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche alle cooperative agricole di servizi che abbiano subito danni ai materiali, alle attrezzature ed ai prodotti conferiti dai soci per la vendita ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bartolomei ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A R T O L O M E I . Mi pare che alle provvidenze siano ammesse le opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole come recita lo stesso articolo. Enti come le cooperative agricole di servizi mi pare possano essere inseriti tra gli strumenti per la ripresa e l'efficienza produttiva delle aziende.

Comunque mi rimetto ai pareri della Commissione e del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione, come al solito, si trova in grave difficoltà perchè, se noi estendiamo il principio, la torta aumentata porta con sè necessità di nuovi fondi. Noi già per gli agricoltori, con l'articolo 20, abbiamo fatto un piccolo sfondamento nelle casse del Tesoro e non possiamo farne ulteriormente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Oltre le ragioni espresse dal relatore, vi è anche il motivo che per il caso contemplato nell'emendamento provvede l'articolo 22, secondo comma, sia pure con mutuo.

P R E S I D E N T E . Senatore Bartolomei, insiste sul suo emendamento?

B A R T O L O M E I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha proposto un emendamento inteso a sostituire, nell'articolo 20-bis del decreto-legge, le parole: « la metà del prodotto ordinario » con le altre: « il 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

C A R E L L I . L'emendamento è stato presentato soltanto per introdurre una terminologia che ritenevo più corretta. Comunque, siccome questo emendamento è superfluo in quanto il suo scopo era solo quello di ordinare più correttamente l'indirizzo di rilevazione tecnica, dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . I senatori Moretti, Santarelli e Gaiani hanno presentato un

emendamento tendente ad inserire un articolo 20-ter. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 20-bis del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 20-ter.

Alle aziende agricole che per effetto delle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane dell'autunno 1966 abbiano perduto tutta o in parte la produzione dell'azienda, è concesso un contributo pari al 60 per cento del valore delle predette produzioni perdute.

Il contributo di cui al comma precedente sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario e partecipante, a norma di contratto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O R E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi accogliendo le richieste fattecì dai produttori agricoli, dalle aziende agricole, abbiamo presentato questo emendamento tendente a risarcire, nella misura del 60 per cento del valore delle produzioni perdute, le aziende agricole danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966. Secondo noi è grave che il Governo non abbia previsto un indennizzo a favore delle aziende agricole, particolarmente le piccole o le medie, che hanno perso tutte le produzioni e le colture in atto. Noi che viviamo nell'agricoltura, che siamo una provincia prevalentemente agricola sappiamo cosa significa per un'azienda perdere tutto: la produzione delle olive, gli erbai, i prati artificiali, gli impianti di carciofi, di cavoli e tutte le colture ortofrutticole, orticole e fioricole. Compresi tra queste produzioni noi riteniamo anche tutti gli allevamenti di bassa corte di un'azienda agricola, che non sono compresi nelle scorte nè vive nè morte e che sono una fonte di produzione per una azienda.

Per tante famiglie agricole questa produzione rappresenta l'unica possibilità di vita. Si tratta di produzioni pregiate e molto costose. La produzione distrutta da questa alluvione non è soltanto quella in atto, perchè bisogna comprendervi anche la produzione futura che è persa. Nella Maremma e credo anche nel Delta padano e in tante altre regioni d'Italia il 70 per cento delle aziende non potrà seminare il frumento per quest'anno, le biade ed altre colture. E non si sa ancora per quanto tempo queste aziende non potranno seminare e quindi ottenere produzioni da quelle terre. Non si sa ancora quanti anni ci vorranno per rimettere in piena produzione impianti di frutteti, di uliveti e di vigneti specializzati distrutti. Che colpa possono avere queste aziende distrutte? Se c'è una colpa per queste distruzioni questa colpa non può certamente ricadere sulle aziende agricole. Del resto l'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, numero 310, riguardante i provvedimenti per le zone alluvionate del Polesine, come l'articolo 10 della legge del 27 ottobre 1953 sulla Calabria, e come altre leggi prevedevano indennizzi per diverse produzioni perdute dalle aziende agricole. Mi rifiuto di credere che i danni subiti dalle aziende per questa alluvione siano inferiori a quelli di alluvioni passate. Allora abbiamo ragione noi quando criticiamo i limiti di questi provvedimenti che fanno fare un passo indietro. L'agricoltura per tante province d'Italia rappresenta uno dei settori fondamentali della produzione e dell'economia. L'agricoltura attraversa da molto tempo una grave crisi e la situazione, a causa dell'esodo dalle campagne per il basso reddito inferiore del 50 per cento a quello di altri settori produttivi, si è fatta drammatica nelle zone colpite. Noi dunque riteniamo di compiere un atto di giustizia e di solidarietà umana presentando questo emendamento a favore di una benemerita categoria che nelle campagne corre tutti i rischi e tutti i pericoli che non dipendono dalla sua volontà e dalla sua responsabilità. Sono anni che le organizzazioni democratiche, i parlamentari e gli amici dei contadini hanno presentato in Parlamento un disegno di legge per un fon-

do nazionale di solidarietà. Ma fintanto che questo problema non sarà risolto, lo Stato, il Governo, il Senato debbono compiere questo atto di grande giustizia approvando il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione esprime parere contrario perchè tutto il sistema su cui ci siamo basati non è di risarcimento del danno, ma di impulso per la ripresa, con il risarcimento di quel tanto che serva a rifare le opere di anticipazione; per le perdite di capitale non c'è niente da fare fuorchè chiedere il mutuo in base alla legge n. 739 del 1960. Come non possiamo risarcire quelli che hanno perduto il letto così non possiamo risarcire quelli che hanno perduto il prodotto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moretti e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Moretti, Fabretti ed altri senatori hanno proposto un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 20-bis del decreto-legge, inserire il seguente:

« Alle cooperative agricole di servizi, che abbiano subito danni ai materiali, alle attrezzature ed ai prodotti conferiti dai soci per la vendita, è concesso un contributo pa-

ri al 60 per cento del valore delle predette produzioni perdute ».

PRESIDENTE. Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORETTI. Qui si tratta di cooperative di compravendita collettiva che erano già deficitarie e che con quest'ultima alluvione hanno visto distrutti completamente tutti gli impianti e i magazzini dove gli assegnatari soci di queste cooperative avevano immagazzinato il grano.

Basti dire che una sola cooperativa, nelle zone di riforma della Maremma, ha perso 12 mila quintali di frumento; questo frumento non si è potuto utilizzare nemmeno per il bestiame. Con questo emendamento si intende risarcire, almeno per il 60 per cento, queste cooperative che sono state così duramente danneggiate, considerando anche che si tratta di organismi che hanno un ruolo veramente rilevante per l'economia di quelle zone.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione deve purtroppo esprimere parere contrario, salvo quanto riguarda l'articolo 22.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario per le ragioni esposte a proposito dell'emendamento Bartolomei. Per questo caso infatti già provvede l'articolo 22.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moretti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sul secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge sono stati presentati due emendamenti identici, uno da parte dei senatori Samaritani, Santarelli e Gomez D'Ayala, e l'altro da parte dei senatori Albarello, Di Prisco e Masciale. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per le cooperative agricole di conduzione, per i coltivatori diretti, per i coloni, per i mezzadri e i compartecipanti, per la quota di loro spettanza, la misura dell'addebito è ridotta al 30 per cento ».

SAMARITANI, SANTARELLI, GOMEZ D'AYALA;

Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le cooperative agricole di conduzione, per i coltivatori diretti, per i coloni, per i mezzadri e i compartecipanti, per la quota di loro spettanza, la misura dell'addebito è ridotta al 30 per cento ».

ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE.

PRESIDENTE. Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SAMARITANI. Noi chiediamo che i prestiti alle cooperative, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, anziché essere addebitati per il 60 per cento, siano addebitati soltanto per il 30 per cento. Noi ci troviamo infatti di fronte alla parte più debole, diciamo così, della nostra agricoltura, e la misura da noi proposta favorirebbe la ripresa produttiva di queste aziende.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione ritiene che sia stato fatto veramente un grosso sforzo con l'addebito del solo 60 per cento, per cui lo Stato accolla a se stesso, oltre l'onere degli interessi, anche il 40 per cento a fondo perduto...

SAMARITANI. Fra l'allevatore Veronesi e un mezzadro qualsiasi c'è differenza, senatore Trabucchi!

T R A B U C C H I , *relatore*. Ci sarà differenza, ma quando si è generosi con tutti non si può domandare che si sia ancora più generosi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Albarello e da altri senatori, identico a quello presentato dal senatore Samaritani e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Santarelli e Moretti hanno proposto un emendamento inteso a sopprimere, al terzo comma dell'articolo 21 del decreto-legge le parole: « e dai consorzi di bonifica ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè ritiene che l'azione dei consorzi di bonifica sia assolutamente necessaria.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concorro con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Santarelli e Moretti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sull'articolo 22 del decreto-legge è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Salari, Angelilli, Cittante e Deriu. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge, dopo le parole: « cooperative agricole », inserire le altre: « disciplinate dal Codice civile e da leggi speciali ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A L A R I . L'emendamento ha un valore puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A . Veramente quando si tratta di valori formali io ci vado sempre piuttosto piano. Vorrei capire bene che significato ha questo richiamo, perchè se è necessario lo inseriamo, altrimenti non lo inseriamo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dire « cooperative agricole » come esse si intendono o come sono definite dalla legge o dal diritto, mi pare che sia la stessa cosa. Ritengo che l'emendamento sia pleonastico.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, insiste sul suo emendamento?

S A L A R I . Onorevoli senatori, tutti sanno che le disposizioni che noi emaniamo con tanta faticosa elaborazione poi vengono da parte della Corte dei conti, nella sua opera di controllo, sottoposte a sottili distinzioni. Per eliminare ogni possibilità di confusione penso sia opportuno introdurre questa terminologia.

Per queste ragioni insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai se-

natori Salari, Angelilli, Cittante e Deriu, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Trimarchi e Artom hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge, dopo le parole: « cooperative agricole », le altre: « consorzi e associazioni di produttori ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Gradirei sapere se esistono consorzi e associazioni di produttori colpiti dall'alluvione e se non si ritiene opportuno che anche costoro godano dei benefici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione vorrebbe dire di sì ma non lo può per mancanza di mezzi. I consorzi di produttori sono meritevoli perchè non è detto che siano tutti di grossi produttori, inoltre non vi è sostanziale differenza tra le cooperative e i consorzi; ma la realtà è che i soldi sono pochi e qui ci si è difesi per le cooperative solo con la norma costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bergamasco, Pasquato, Veronesi, Trimarchi ed Artom. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Nencioni, Gray, Picardo, Maggio, Grimaldi, Pace, Pinna, Lessona, Ponte, Turchi, Ferretti, Latanza, Crollalanza, Fiorentino e Basile, tendente ad inserire al secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge, dopo le parole: « cooperative agricole », le altre: « consorzi e associazioni di produttori » è precluso.

I senatori Zannini e Carelli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 23 del decreto-legge, in fine il seguente comma:

« L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

Un identico emendamento è stato presentato dai senatori Salari, Cittante, Angelilli, Deriu e Di Rocco.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è contraria.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritiene la modifica superflua; ove però fosse accolta, occorrerebbe modificare anche l'articolo 25 nella parte contenente la relativa autorizzazione di spesa (il penultimo comma, per la precisione) nel modo seguente: per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23 del presente decreto è autorizzata la spesa nei limiti di impegno eccetera.

Z A N N I N I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 23 del decreto-legge i senatori Limoni, Bettoni, Rosati, Celasco, Bertola e Lombardi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 23 del decreto-legge con il seguente:

« Nei Comuni indicati nei decreti del Capo dello Stato, previsti all'articolo 1 del de-

creto-legge 9 novembre 1966, n. 914, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive e con le decorrenze risultanti dai suddetti decreti del Capo dello Stato.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti Consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.

La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto dallo Stato ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L I M O N I . L'articolo 23 così inizia: « L'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente: ». La prima parte del mio emendamento tende a sganciare questo articolo 23 dalla legge numero 739, e spiego il perchè.

Che cosa è avvenuto nel passato? Quella legge prevede un meccanismo piuttosto complicato per l'accertamento dei danni, per l'individuazione delle aree, per la delimitazione. Tanto è vero che dal 1960, per le diverse calamità che si sono abbattute sul nostro Paese, gli accertamenti per le ditte che sono state colpite sono stati fatti magari dopo un anno e più; anzi in alcune zone danneggiate questi accertamenti addirittura non si sono ancora compiuti.

Perciò, siccome il decreto-legge n. 914 indica i comuni che si devono considerare come alluvionati, basterà stabilire che il Ministero dell'agricoltura in quei comuni emetta il suo giudizio circa il danno che le singole ditte hanno patito, e con ciò si verrà ad instaurare una procedura più spedita. Quando si arriva tardi, quel poco che si dà fa più dispetto che non si desse nulla: almeno non ci fossero le promesse!

L'ultima parte del mio emendamento non è che una ripetizione dei due emendamenti dei senatori Zannini e Salari. A questo proposito mi pare di avere inteso che il Governo è disposto ad accettarli con certe modifiche, quindi desisto dall'illustrare questa parte del mio emendamento.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Ho sentito quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario per la agricoltura poco fa, e credo che l'abbia detto per una interpretazione, una coordinazione delle norme, che io mi permetto di non condividere. La sua tesi, a quanto pare, è questa: in definitiva inserendo l'emendamento Zannini si verrebbe a dire la stessa cosa che si dice all'articolo 25, là dove si stabilisce un limite d'impegno per l'ammortamento dei mutui. Senonchè le cose sono diverse, perchè mentre il limite d'impegno per l'ammortamento dei mutui è una norma di carattere finanziario che stabilisce l'entità dell'onere da assumere a carico dello Stato, l'espressione generica contenuta nell'emendamento Zannini stabilisce un canone, una regola la quale va osservata, regola la quale dice appunto che in linea generale l'ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. E allora, siccome la legge cui si fa richiamo contiene ovviamente questa assunzione a carico dello Stato, per il cui finanziamento si provvede in quella sede, a me pare che non sia necessario dirlo qui per non dare un significato equivoco che noi dobbiamo evitare.

Z A N N I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I N I . Vorrei precisare al senatore Bonacina che l'interpretazione data dall'onorevole sottosegretario Schietroma è proprio esatta ed è nello spirito e nella sostanza della legge. Ecco perchè mi sono dichiarato d'accordo con quanto egli ha proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione pregherebbe il senatore Limoni di andare a vedere come sono fatti i decreti di delimitazione. Sono decreti in cui a momenti ci sta dentro anche l'Aula del Senato come alluvionata di sole parole! Non è assolutamente possibile ammettere che con quei decreti si possa applicare la 739, perchè il criterio è troppo largo, tanto è vero che anche per l'applicazione della 739 abbiamo fatto riferimento — e ce l'ha ricordato il senatore Fortunati prima, quando io me ne ero dimenticato — proprio a « le singole aziende » in quanto non è possibile fare una delimitazione di zone per cui, per esempio, per due contrade danneggiate tutta una città viene considerata alluvionata. Ora, naturalmente, quella delimitazione esige una sottodelimitazione. Dice poi il senatore Limoni che c'è bisogno del concerto di quattro Ministri: ebbene, sarà un quartetto.

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, insiste per la votazione dell'emendamento?

L I M O N I . Lo ritiro.

* C O L O M B O . *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O . *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda l'emendamento propo-

sto dai senatori Zannini e Carelli io vorrei pregare gli onorevoli senatori di cercare di non introdurre continuamente nella legge norme di carattere sostanziale, perchè già il sistema della legge n. 739 prevede un complesso di oneri e di norme che regolano questa materia.

Ogni volta che noi cerchiamo di regolare ulteriormente e di precisare, non facciamo che introdurre delle norme che molte volte risultano discordanti nel sistema già preordinato. Ho l'impressione che questa norma sia superflua, così come è.

Ad ogni modo facciamo riferimento alla legge 739 che è la base. Pregherei gli onorevoli presentatori di non insistere sulla votazione del loro emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Zannini, insiste per la votazione dell'emendamento?

Z A N N I N I . Se esso non viene accettato neanche nella formula che aveva proposto l'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, lo ritiriamo.

S A L A R I . Ritiriamo anche noi il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Santarelli, Gomez D'Ayala, Gaiani, Conte e Moretti hanno proposto un emendamento all'articolo 25 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« Al primo comma, aumentare lo stanziamento complessivo da: « 106,3 miliardi » a: « 141,5 miliardi », e correlativamente, aumentare gli stanziamenti di cui alla lettera a) da 20 a 25 miliardi; alla lettera c) da 30 a 50 miliardi; alla lettera d) da 28 a 30 miliardi; alla lettera e) da 14,8 a 20 miliardi; alla lettera g) da 1 a 2 miliardi; alla lettera h) da 4 a 5 miliardi; alla lettera l) da 1 a 2 miliardi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Santarelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SANTARELLI. Tutto il discorso che abbiamo fatto qui, se non modifichiamo le somme (e il ministro Colombo sarà già in allarme) sarà inutile perchè, con gli attuali stanziamenti, non copriremo se non per una piccola parte gli interventi che abbiamo deciso.

Stando alle cifre che sono state qui citate dal Governo quando vi è stata la discussione sui primi danni, stando alla lettera a) che stanziava solo venti miliardi, stando alla cifra che dice il Governo, di oltre 310.000 ettari di terra — ai quali sono da aggiungere ancora le altre migliaia di ettari alluvionati nel corso del mese di novembre — i 20 miliardi non bastano nemmeno a finanziare le opere previste nell'articolo 14.

Allora, onorevole Trabucchi e onorevole ministro Colombo, quando diciamo alla lettera a) che con venti miliardi intendiamo finanziare l'articolo 14, l'articolo 15 e l'articolo 16, veramente noi inganniamo noi stessi.

Ecco perchè abbiamo proposto un aumento degli stanziamenti. Se poi andiamo a guardare gli altri danni che riguardano le strade, le infrastrutture, gli stabilimenti per le trasformazioni e il bestiame perduto, in base alle cifre citate dal Governo stesso, senza conteggiare le alluvioni successive, vediamo che veramente con l'applicazione della 739 non arriveremo a finanziare se non una piccola parte degli interventi che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Se avessimo la possibilità di aumentare gli stanziamenti da 106 a 140 miliardi ne saremmo ben lieti, e forse provvederemmo anche per altri settori oltre quello dell'agricoltura. Ma è una possibilità che non abbiamo e il senatore Santarelli lo sa. D'altra parte abbiamo due elementi che mi pare siano confortanti. Il primo è che il Ministro ci ha detto che quando si sono fatti questi stanziamenti si sono seguite le inchieste precise che hanno fatto i comitati tecnici del Ministero dell'agricoltura, i quali probabilmente hanno eseguito

un conteggio più esatto di quello che abbiamo fatto noi.

L'altro elemento di conforto è quello che ci ha dato ieri il Ministro del tesoro, quando, superando la ben nota generosità mia, ha dichiarato che, se proprio ce ne sarà bisogno e si dimostrerà l'insufficienza degli stanziamenti, il Governo, potendolo, presenterà nuovi provvedimenti. Questo però quando si constata che i mezzi stanziati non siano sufficienti. Oggi noi dobbiamo stare ai mezzi che abbiamo ed alle informazioni che ci sono fornite dagli organi tecnici.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Potrei limitarmi a dichiarare puramente e semplicemente che sono contrario. Però lo onorevole Presidente mi consentirà di aggiungere una piccola postilla.

Io noto che è tutto il pomeriggio — a parte il lavoro che è già stato fatto in Commissione e quello che domani avremo la possibilità di fare con alcune altre notazioni di questo tipo — noi qua e là andiamo introducendo emendamenti come se si trattasse di cose senza alcuna conseguenza di carattere finanziario.

Ad esempio, qual è il significato dello emendamento approvato qualche minuto fa, quando la percentuale necessaria di danno per le scorte è stata ridotta fino al 20 per cento, cioè ad un quinto del valore delle scorte possedute? Che senso ha tutto questo? Si capisce che, se avessimo la possibilità e se fosse anche giusto, si potrebbe dare tutto quello che è stato perduto. Ma noi possiamo chiedere dei sacrifici a tutti gli italiani soltanto entro determinati limiti.

Mi consenta il Senato di dire con molta chiarezza che non possiamo continuare ad approvare degli emendamenti senza scontarne gli effetti di natura finanziaria. Io debbo dichiarare a nome del Governo che noi non siamo in grado di provvedere in questo momento ad alcuna altra somma.

Dovremmo reperire delle altre coperture; non sappiamo dove sbattere la testa per fare questo.

Devo quindi richiamarmi al senso di responsabilità di tutti i presentatori degli emendamenti perchè, arrivati ad un certo momento, si ponga la parola fine. Noi facciamo sorgere continuamente delle speranze senza poi avere la possibilità di venire incontro alle aspettative che si sono create.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Santarelli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

PIGNATELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che nel servizio TV-7 di lunedì 12 dicembre 1966 vennero trasmesse due interviste rispettivamente del professor Pier Giovanni Garoglio, dell'Università di Firenze, e del dottor Lamberto Politi, Direttore generale per la igiene degli alimenti e per la nutrizione presso il Ministero della sanità, sulla sofisticazione dei vini, l'interpellante intende approfondire le ragioni di tali interviste le quali, mentre sono in gran parte destituite di fondamento scientifico e danno in pasto al pubblico dati statistici macroscopicamente alterati contribuendo ad aggravare la nota pesantezza del mercato vinicolo nazionale, destano il sospetto che possano essere state ispirate da interessi particolari o da categorie concorrenziali. (541)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

PIGNATELLI. — *Al Ministro della sanità.* — L'interrogante chiede di sapere se il dottore Lamberto Politi, Direttore generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione, sia stato autorizzato a concedere l'intervista trasmessa nel servizio TV-7 del 12 dicembre 1966, e, nel caso negativo, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'anzidetto funzionario, il quale, convalidando ufficialmente le infondate tesi pseudo scientifiche del professor Pier Giovanni Garoglio — insieme a lui intervistato — con scarsissimo senso di responsabilità, ha inferto un danno incalcolabile alla buona e sana produzione vinicola nazionale proprio in un momento tra i più difficili della nostra economia agricola. (1568)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

JODICE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del signor Pesce Pensierino, Sindaco di S. Maria Capua Vetere (Caserta), tenuto conto del fatto che:

undici consiglieri su venti, in data 13 ottobre 1966, denunciando irregolarità gravissime commesse dal Pesce Pensierino a causa e nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, chiedevano la convocazione del Consiglio comunale per la revoca del Sindaco.

Nella seduta consiliare del 26 ottobre 1966, il sindaco Pesce Pensierino, traendo arbitrariamente pretesto dal fatto che alla seduta erano presenti soltanto 12 consiglieri su 20, scioglieva la seduta evitando così la discussione dell'ordine del giorno.

Tale evidente arbitrio veniva convalidato dalla Prefettura.

A seguito di energica, indignata protesta telegrafica degli undici consiglieri per la mancata riconvocazione del Consiglio nei termini di cui all'articolo 149 del testo unico il Consiglio comunale venne riconvocato per il 25 novembre 1966.

Senonchè, anche in questa seduta, il sindaco Pensierino Pesce, forte della giurisprudenza erratissima della Prefettura, constatato che presenti alla seduta vi erano soltanto dodici consiglieri (i suoi otto consiglieri il Pensierino Pesce non li fa presentare per evitare la discussione dell'ordine del giorno) sciolse nuovamente la seduta per asserito difetto del numero legale.

Proteste e sollecitazioni all'organo tutorio hanno lasciato a tutto oggi l'illegale situazione immutata confermando lo strano principio che un Sindaco in minoranza, con arbitri che restano impuniti dal punto di vista penale e convalidati in sede amministrativa, continua ad esercitare le funzioni del suo ufficio contro la espressa volontà della maggioranza. (5582)

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di chi ha consentito la trasmissione sulla sofisticazione dei vini del professor Pier Giovanni Garoglio e del dottor Lamberto Politi, evidentemente ispirata da interessi particolari.

Chiede altresì che presso la Presidenza del Senato della Repubblica sia con urgenza depositato il testo integrale di tali interviste, trasmesse in servizio TV-7 il 12 dicembre 1966. (5583)

PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se non credono di promuovere senza ulteriore indugio provvedimenti efficaci che, assolvendo gli impegni assunti con l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, valgano a compensare congruamente i Comuni delle minori entrate verificatesi nei rispettivi bilanci, in conse-

guenza dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, oltre che delle relative supercontribuzioni ed addizionali, e tengano conto anche del futuro minore introito derivante ai Comuni stessi per effetto della recentissima esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione, accordata a favore di alcuni tipi di abitazioni, nell'intento di avviare a soluzione il problema della edilizia economico-popolare. (5584)

CARUBIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Allo scopo di sapere se intendano proporre al Capo dello Stato l'emana-zione di apposito decreto concernente l'inclusione del comune di Agrigento fra quelli che usufruiranno delle agevolazioni in materia tributaria, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in corso di conversione.

Infatti, il comune di Agrigento, colpito dal movimento franoso del 19 luglio 1966, sta subendo, in questi ultimi mesi, un ulteriore periodo di profonda crisi di attività che trae origine dalla lentezza con cui si procede al ripristino delle componenti essenziali della vita socio-economica di quella popolazione.

In particolare: la paralisi dell'attività edilizia pubblica e privata; la lentezza con cui si procede all'applicazione della norma legislativa concernente la corresponsione dell'assegno speciale ai lavoratori disoccupati in conseguenza della frana; le imprese commerciali ed artigiane, indiscriminatamente, minacciate dal fallimento, caratterizzano il crollo della situazione economica di quella città, ch'era già in stato di crisi ancora prima del verificarsi dell'evento franoso.

La gravità di tale situazione viene registrata, autorevolmente, dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Agrigento, con la relazione economica dei mesi di ottobre e novembre 1966, ove si rileva la eccezionale circostanza — mai verificatasi — di una notevole diminuzione della circolazio-

ne monetaria, che ha paralizzato i settori preminenti dell'attività economica agrigena.

L'interrogante rileva, inoltre, che in tale situazione l'esonero dal pagamento delle imposte sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta complementare, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali, fino al 30 giugno 1967 — salve ulteriori proroghe — contribuirebbe a sollevare almeno in parte dallo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le singole categorie economiche interessate.

L'interrogante ritiene, infine, che l'atto legislativo di estensione delle agevolazioni in materia tributaria richieste e motivate nel contesto della presente interrogazione, rientri nell'ambito di quella doverosa solidarietà che il Governo non può, nè deve negare ad una categoria di sinistrati (direttamente e indirettamente colpita dalla frana), la quale sta soffrendo duramente le conseguenze di una linea di politica amministrativa sbagliata e tuttavia scelta dagli amministratori di quel Comune con consapevole permanente pratica di illegalità. (5585)

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo pensiero sulla particolare situazione di disagio che si manifesta per i lavoratori assistiti dall'INPS nella sede Provinciale di Perugia:

1) per l'eccessivo ritardo con il quale vengono decisi i ricorsi di pensione, specie nel settore agricolo; tanto per fare un esempio il ricorso della mezzadra Montani Rosa è stato presentato tramite l'INCA il 17 agosto 1962 ed è ancora in corso di trattazione;

2) per l'eccessivo fiscalismo esercitato nella trattazione dei ricorsi di pensione che vengono accolti nella misura del 6, 7 per cento, quando la percentuale di accoglimento in campo nazionale risulterebbe di circa il 30 per cento; ciò sarebbe dovuto alle drastiche disposizioni impartite ai medici

che sottopongono a visita i ricorrenti, i quali medici non dovrebbero riconoscere, giornalmente, meritevoli di pensione un numero di lavoratori superiore alla percentuale predetta, e che il medico che modifica la diagnosi negativa della visita di prima istanza sarebbe sottoposto ad un interrogatorio di terzo grado da parte di un Ispettore centrale dell'INPS per spiegarne i motivi.

L'interrogante chiede inoltre al Ministro se non ritenga di accertare la veridicità dei fatti esposti e di intervenire sia per favorire la sollecita definizione dei ricorsi e sia per una corretta valutazione dei medesimi, specie nel momento delicato dell'intervento di competenza esclusiva del medico. (5586)

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 16 dicembre 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 16 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

2. Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1592-1620-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarchi e di un disegno di legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati*).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Sa-

lerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

La seduta è tolta (*ore 21,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari